



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA (PTPC)

ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

TRIENNIO 2026-2028

1. INTRODUZIONE

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* l'ordinamento italiano si è dotato, nel contrasto alla corruzione, di un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, in quanto espressamente ricomprese tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste, rispettivamente, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

Con riferimento alle prime, il modello disegnato dalla Legge 190 del 2012, improntato sulle realtà tipiche dei Ministeri e delle altre Amministrazioni aventi struttura, funzioni e compiti di natura amministrativa e provvedimentale, è risultato di non semplice ed immediata applicazione; per questo motivo l'ANAC, con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha adottato delle specifiche Linee guida volte a definire ruoli e competenze tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore e della peculiarità delle funzioni dei soggetti coinvolti nonché ad individuare, a titolo meramente esemplificativo, alcuni processi a rischio di corruzione da sottoporre a specifica analisi da parte dei singoli destinatari.

Tra gli obblighi introdotti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 vi è quello di procedere con la designazione, nell'ambito di ciascun Ente destinatario delle disposizioni ivi previste, di un **Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza**, soggetto interno all'Ente incaricato di redigere il Piano Prevenzione Corruzione e di monitorarne l'applicazione.

Con riferimento alle Istituzioni Scolastiche le citate Linee Guida emanate dall'ANAC hanno indicato nel Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale la figura cui affidare detto incarico.

Considerate le specificità che caratterizzano l'ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, la carica, con riferimento alle Istituzioni scolastiche del territorio, viene assunta dal **Sovrintendente agli Studi**.

Secondo quanto meglio illustrato nel prosieguo, considerate le difficoltà nel monitoraggio del rispetto del Piano in cui incorrerebbe il Responsabile Prevenzione Corruzione considerato il numero di Istituzioni Scolastiche coinvolte, i singoli **Dirigenti** delle stesse vengono designati quali **Referenti del RPCT** con attribuzione di una specifica responsabilità informativa nei confronti del Sovrintendente quale Responsabile nonché di monitoraggio riguardo le pubblicazioni nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* della propria Istituzione Scolastica.

Il presente Piano viene pubblicato, a cura di ciascuna Istituzione Scolastica ed educativa, all'interno del proprio sito istituzionale – sezione *“Amministrazione Trasparente”* – sottosezione *“Atti generali”* nonché sottosezione *“Altri Contenuti”* – *“Prevenzione della Corruzione”* e verrà caricato, in questo caso a cura della Sovrintendenza agli Studi, all'interno dell'apposita piattaforma attivata dall'ANAC a far data dal 1° luglio 2019 (<https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/>) laddove tecnicamente possibile tenuto conto delle caratteristiche dell'Ente.

Il documento è stato predisposto recependo le indicazioni di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019 (*atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della*

corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis Legge 6 novembre 2012 n. 190) in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Mediante detto documento l'Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all'adozione dello stesso l'ANAC aveva specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali del PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni hanno previsto la necessità di adottare un nuovo approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive.

Il presente recepisce tale approccio analizzando i singoli processi in cui si può suddividere l'attività tipica delle Istituzioni Scolastiche ed indicando le misure volte a minimizzare i rischi individuati.

Lo stesso recepisce altresì le disposizioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023; l'impatto, con riferimento alle Istituzioni Scolastiche è rilevante nella misura in cui le stesse sono destinatarie di fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Rimasti inalterati i criteri per la valutazione dei rischi introdotte dal PNA 2019, infatti, le novità principali apportate dall'ultimo Piano Nazionale concernono la materia del c.d. *pantouflage*, la gestione di fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Con il presente aggiornamento si è proceduto ad implementare e ottimizzare il documento allineandolo rispetto ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2025.

Posto che, alla data odierna, quest'ultimo non risulta ancora pubblicato nella sua versione definitiva, si è tenuto conto della versione posta in consultazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per quanto rileva in questa sede, il **PNA 2025 introduce, per la prima volta, una programmazione che individua linee strategiche, obiettivi, azioni, indicatori e target da conseguire** con l'idea di trasformare il documento da "manuale di adempimenti" a strumento effettivo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di integrità.

Il documento si compone di una Parte Generale (che contiene indirizzi ed operatività connessi al PIAO ed al PTPCT) e di una parte speciale con approfondimenti tematici in materia di:

- 1) contratti pubblici (anche alla luce del correttivo al D.Lgs. 36/2023 ai sensi del D.Lgs. 209/2024);
- 2) inconferibilità ed incompatibilità;
- 3) trasparenza amministrativa.

Con riferimento alle Istituzioni Scolastiche assumono particolare rilevanza i contenuti degli allegati 1) e 3).

Con il PNA 2025, l'ANAC richiede la valutazione attenta del monitoraggio della pianificazione precedente per calibrare la nuova, secondo parametri di ottimizzazione e sostenibilità delle azioni programmate, ivi comprese quelle per la corretta gestione dei rischi. Le scelte devono risultare improntate al principio del bilanciamento costi/benefici, dirette alla minimizzazione degli oneri e degli adempimenti non fruttuosi e finalizzate a prediligere azioni rispondenti a finalità plurime, non confliggenti fra loro ed effettivamente dirette al perseguimento del valore pubblico. Le scelte programmatiche, in buona sostanza, devono essere il frutto tracciato ed evidente di una attività valutativa che ha tenuto in **coeva** considerazione i nuovi obiettivi di valore pubblico e le risultanze del monitoraggio pregresso, al fine di individuare le migliori azioni possibili a fronte delle risorse disponibili.

L'Autorità, infatti, ha sottolineato come l'esame nell'ambito dell'attività di vigilanza abbia evidenziato un sufficiente livello di adeguamento alle indicazioni formulate da ANAC, con un miglioramento delle principali fasi del processo di gestione del rischio di corruzione rispetto a quanto suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Al contempo, però, l'ANAC riferisce di aver riscontrato in più di una vigilanza un calo ingiustificato del livello di analisi e/o pianificazione, con riferimento, in particolare, alle misure generali applicate dall'amministrazione e agli esiti del monitoraggio.

Criticità sono state rilevate soprattutto nelle Aree a rischio *"Acquisizione e Gestione del Personale"*, *"Concorsi e prove selettive"* e *"Contratti pubblici"* rispetto alle quali le fattispecie maggiormente significative sono emerse nell'ambito di vigilanze d'ufficio svolte a seguito di fatti di rilevanza mediatica, ovvero nell'ambito di procedimenti avviati su segnalazioni provenienti da RPCT o altri soggetti qualificati dell'Ente interessato dalla procedura.

La vigilanza si è, quindi, focalizzata sulla corretta programmazione dei presidi anti-corruttivi, per verificare la modalità di attuazione degli strumenti programmati nel Piano e la loro idoneità a prevenire in concreto eventi rischiosi. Le risultanze delle istruttorie condotte hanno dimostrato, pur in presenza di formale previsione delle misure, una scarsa attenzione delle amministrazioni e degli enti al controllo sulla loro effettiva attuazione e sulla idoneità a prevenire gli eventi individuati in fase di mappatura.

Quanto al secondo profilo, quello attinente al monitoraggio, l'Autorità ha rilevato che raramente nella Sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* vengono descritti gli esiti del monitoraggio. Tale profilo viene considerato una seria criticità, dal momento che inibisce una valutazione complessiva del sistema di prevenzione, impedendo il miglioramento ciclico e periodico dello stesso.

Questa problematica potrebbe avere un maggiore impatto sugli enti con meno di 50 dipendenti che, all'esito di ogni annualità anche alla luce degli esiti del monitoraggio sulle misure, potrebbero optare alternativamente per la conferma del Piano ovvero per il suo aggiornamento.

Sempre in linea con quanto suggerito dall'ANAC si è ritenuto opportuno programmare la stesura di un documento sintetico dedicato espressamente alla gestione del rischio. Quest'ultimo conterrà una rappresentazione, per l'appunto, della gestione del rischio corruttivo nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare:

- l'analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.

Per ciascuna delle misure (generali o specifiche) volte a fronteggiare i rischi rilevati vengono individuati:

- il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura ("in essere"/"termine di attuazione");
- l'indicatore di monitoraggio;
- i risultati attesi.

Il tutto al fine di fornire una rappresentazione schematica e sintetica da condividere in occasione di uno degli incontri di formazione programmati.

Il presente Piano ha validità per il triennio 2026 – 2028 e verrà nuovamente aggiornato entro la scadenza che verrà fissata dall'ANAC nel 2027 con delibera della Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Con l'adozione del presente Piano, la Sovrintendenza agli Studi e le singole Istituzioni Scolastiche, in coerenza con le disposizioni di cui ai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 2019, 2022 e 2025 intendono

dotarsi di uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell'ambito delle strategie di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- prevenire ovvero ridurre fortemente le occasioni in cui, nell'ambito delle attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche, possano verificarsi ipotesi di corruzione o *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione riguardo le aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
- individuare le misure volte a preventive ovvero a limitare sensibilmente i rischi rilevati;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili ai rischi;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza in considerazione della loro semplice applicabilità;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle norme relative all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;
- introdurre un canale di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo eventuali illeciti di cui venga a conoscenza chiunque operi nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta ovvero si interfacci con le stesse.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012"*;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: *"Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012"*;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante *"misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimento politici"*;
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante *"Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

Nonché alla:

- Delibera ANAC n. 439 del 13 aprile 2016 recante *"Linee guida sull'applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33"*;

- Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 recante *"approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*.
- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2022.
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*.
- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante: *"Aggiornamento 2023 PNA 2022"*;
- Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 recante: *"Delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013"*;
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 recante *"Modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*;
- Delibera ANAC n. 497 del 03 dicembre 2025 recante *"Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto"*.

Come anticipato nelle premesse, a seguito dell'adozione da parte dell'ANAC della delibera da ultimo indicata, si intendono superate la:

- Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.

Accezione di "corruzione" ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 fornisce un'**accezione molto ampia di "corruzione"**, tale da **ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**.

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, rientrano nell'accezione di corruzione tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Detta definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Tuttavia, come evidenziato dall'ANAC con il PNA 2019, nell'ambito dell'ordinamento penale italiano la definizione di corruzione non deve intendersi coincidente con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (*concussione di cui all' art. 317 c.p., corruzione impropria ex art. 318 c.p., corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., induzione indebita a dare e*

promettere utilità, art. 319 quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva". L'Autorità, con la Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" anche tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti applicabili ai delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Libro secondo Codice Penale), 321 c.p. (pene previste per il corruttore con riferimento ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p.), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Anche questo ampliamento delimita la nozione di corruzione nell'ambito di specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pur non modificando il contenuto tipico della nozione di corruzione appena ricordato, ha ampliato ancor di più la definizione introducendo misure volte a limitare condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione dei fatti corruttivi in senso proprio.

Le situazioni rilevanti ai fini del Presente Piano, pertanto, risultano più ampie della fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ad externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si arresti a livello di tentativo.

La prima parte del presente documento analizza il rischio di integrazione delle fattispecie sopra riportate astrattamente integrabili nell'ambito delle attività proprie delle Istituzioni Scolastiche. Vengono escluse dalla trattazione quelle per cui il rischio è stato preliminarmente valutato come nullo. Con riferimento a ciascuna ipotesi di reato per cui si ritiene configurabile, in astratto, un rischio di integrazione, il documento indica le attività sensibili e le funzioni/i soggetti coinvolti.

Nell'ambito della seconda parte del documento vengono invece analizzati i singoli processi in cui si articolano le attività delle singole Istituzioni Scolastiche. Detta analisi verrà valutata il rischio di integrazione di ipotesi più latamente considerabili come "corruttive" rispetto alle condotte tipiche delle fattispecie di reato sopra elencate.

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le fasi

Il processo di adozione e gestione del Piano si articola nelle fasi di seguito brevemente descritte.

Elaborazione

- esame della normativa rilevante;
- esame del Piano Nazionale Anticorruzione;
- esame delle Circolari ANAC in materia;
- mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili);
- individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;
- valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
- identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui;
- identificazione di ulteriori presidi volti a limitare i rischi residui;

- stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- discussione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte della Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- pubblicazione tempestiva, in seguito all'adozione del Piano, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezioni "*Atti generali*" e "*Altri Contenuti*" – "*Prevenzione della Corruzione*" dei siti istituzionali di ciascuna Istituzione Scolastica;
- caricamento, a cure della Sovrintendenza agli Studi) del Piano sul portale di acquisizione messo a disposizione dall'ANAC (laddove tecnicamente possibile tenuto conto della natura dell'Ente, ad oggi la possibilità risulta ancora esclusa potendo procedere al caricamento del solo Piano elaborato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta).

Attuazione

L'attuazione del Piano è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed ai Dirigenti Scolastici quali "Referenti" del primo; questi ultimi provvedono a mettere a disposizione il documento a tutti i destinatari invitandoli al puntuale rispetto di quanto ivi stabilito, con particolare riguardo alle misure preventive.

Monitoraggio e revisione

L'attività è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e comporta l'analisi dei rischi di integrazione di ipotesi di corruzione nell'accezione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la valutazione sullo stato di attuazione della vigente versione del Piano, la vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza delle misure anticorruzione e la formulazione di eventuali proposte di modifica, laddove le misure in atto si dovessero dimostrare non sufficienti/adequate ovvero dovessero intervenire mutamenti sostanziali nell'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche valdostane.

Comunicazione

La pubblicizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è assicurata tramite pubblicazione sui siti *internet* istituzionali delle singole Istituzioni Scolastiche del territorio valdostano.

L'inoltro all'ANAC è effettuato mediante caricamento all'interno della piattaforma di acquisizione dei Piani dalla stessa attivata a far data da luglio 2019 (laddove tecnicamente possibile tenuto conto delle caratteristiche del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi).

Relazione annuale

Entro il **15 dicembre di ogni anno** – salvo proroghe da parte dell'Autorità (come accaduto nel 2019 con proroga del termine al 31 gennaio 2020, nel 2020 con proroga al 31 marzo 2021, nel 2021 con proroga al 31 gennaio 2022, nel 2022 con proroga al 15 gennaio 2023, nel 2023 con proroga al 31 gennaio 2024, nel 2024 con proroga al 31 gennaio 2025 e nel 2025 con proroga al 31 gennaio 2026) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza presenta alla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta una **relazione sui risultati dell'attività condotta per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità raccogliendo e rendendo organiche le comunicazioni effettuate dai singoli Dirigenti Scolastici al riguardo** al fine di illustrare gli esiti del monitoraggio sul rispetto del Piano ed a valutare gli effetti prodotti dalle misure di prevenzione della corruzione applicate.

All'esito della presentazione la relazione verrà pubblicata sui siti istituzionali delle diverse Istituzioni Scolastiche, sezione "*Amministrazione Trasparente*" e caricata sul portale di acquisizione gestito dall'ANAC.

Piano Integrato di Attività e di Organizzazione

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" ha previsto, all'art. 6, l'obbligo per tutte le Pubbliche

Amministrazioni di cui all'art. comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Questo, di durata triennale ma aggiornato annualmente, definisce:

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati di quella organizzativa;
- b. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali ed all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego ed alla progressione di carriera del personale;
- c. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
- e. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Di fatto il Piano costituisce una sorta di "*testo unico*" che sostituisce, ricomprendendoli all'interno di un solo documento:

- il **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)**, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale ed i risultati di quella organizzativa;
- il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)** ed il **Piano della Formazione**, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il **Piano triennale del fabbisogno del personale**, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)**, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

La disposizione, per espressa disposizione normativa, non trova applicazione nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado né delle istituzioni educative. La circostanza è stata espressamente confermata dall'ANAC nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Mentre la Regione autonoma Valle d'Aosta adotta il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, la Sovrintendenza agli Studi, con riferimento al proprio ruolo rispetto alla prevenzione della corruzione e della Trasparenza nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche del territorio, continua con l'adozione, per quanto di competenza, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza mantenendo l'impostazione già adottata gli scorsi anni confermata dai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione 2025.

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Il presente capitolo è volto a delineare e descrivere i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione del rischio corruttivo nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta.

In particolare, accanto al **Sovrintendente** nel ruolo di **RPCT** operano i **Dirigenti Scolastici**, i quali assumono la funzione, con riferimento al presente Piano, di **Referenti del RPCT** incaricati di assicurare la concreta adozione ed attuazione di tutte le misure organizzative di prevenzione e contrasto (compresi gli obblighi di pubblicazione all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica di riferimento) e di tutte le prescrizioni individuate nel presente Piano. A differenza di quanto avvenuto nel 2022, i Dirigenti non sono invece più tenuti alla compilazione delle griglie di rilevazione sullo stato di pubblicazione degli atti nelle sezioni "*Amministrazione trasparente*" dei siti delle Istituzioni Scolastiche di competenza né alla conseguente attestazione in luogo dell'OIV.

Ciò in quanto l'art. 1 comma 562 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e la Delibera ANAC 17 maggio 2023 n. 203 hanno previsto che il compito debba essere attribuito ai Revisori dei Conti.

Le singole Istituzioni Scolastiche hanno provveduto ad attribuire, con provvedimento dirigenziale, al Revisore dei Conti le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in attuazione delle disposizioni appena ricordate.

La Sovrintendenza agli Studi ha verificato che tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta hanno provveduto ad effettuare, per il tramite dei Revisori dei Conti, le rilevazioni, i monitoraggi e le attestazioni previsti per l'anno 2024 pubblicando gli esiti all'interno del sito istituzionale.

Il **Personale docente, educativo ed ATAR** (Capo Servizi Segreteria, Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici) ed i consulenti o collaboratori esterni delle scuole statali a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni nel PTPCT, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

La **Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta** quale organo di indirizzo politico generale, a norma della Legge 6 novembre 2012 n. 190, è titolare di compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione in quanto:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: adeguando alle specificità dell'ordinamento regionale le disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 439 del 13 aprile 2016 recante "*Linee guida sull'applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33*" il RPCT viene individuato nella figura del Sovrintendente agli Studi;
- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno (salve eventuali proroghe) il PTPCT ed i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ribadendo che tale figura deve essere necessariamente individuata all'interno dell'Ente, ne ha da un lato aumentato le competenze – prevedendo che lo stesso assuma altresì il ruolo di responsabile della trasparenza – e dall'altro ne ha rafforzato il ruolo disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- propone l'approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione previa verifica dell'idoneità e dello stato di attuazione dello stesso. A tal fine individua le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel PNA, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti Scolastici nella loro veste di "Referenti";
- definisce le procedure appropriate per formare coloro i quali, nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta, operano in settori di attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione;
- predispone con cadenza annuale una relazione relativa ai risultati dell'attività svolta;
- riferisce alla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta riguardo l'attività svolta;
- il D.Lvo 8 aprile 2013 n. 39 ha attribuito al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il RPCT, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi e provvedere a segnalare la possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215), nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, relativamente alle funzioni del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, specifica che quest'ultimo non ha una funzione di repressione delle fattispecie di corruzione che si verifichino nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma assume il compito di agire sui modelli comportamentali del personale, al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

Il RPCT, nel verificare l'efficace attuazione del Piano, propone all'Organo di indirizzo politico competente per l'adozione del documento eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Inoltre, il Responsabile Prevenzione Corruzione:

- I. ove nello svolgimento delle proprie funzioni riscontri fatti che presentino rilevanza disciplinare, informa tempestivamente i titolari del potere disciplinare perché procedano con le valutazioni di competenza;
- II. ove nello svolgimento delle proprie funzioni riscontri fatti oggettivi che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;
- III. nel caso in cui venga a conoscenza di fatti oggettivi che costituiscano notizia di reato, procede a segnalarne l'esistenza alla Procura della Repubblica con le modalità previste dalla legge. Qualora il fatto si configuri come un'ipotesi di corruzione, anche in senso lato, ne dà tempestiva notizia anche all'ANAC.

Con riferimento alle peculiarità dell'esercizio delle funzioni con riferimento alle diverse Istituzioni Scolastiche del territorio il RPCT deve avvalersi necessariamente del supporto dei Dirigenti Scolastici, individuati quali "Referenti", ciascuno, naturalmente con riferimento alla propria realtà di riferimento.

Nello specifico il RPCT ha facoltà, in ogni momento, di:

1. chiedere informazioni ai Dirigenti scolastici in merito a fatti o situazioni avvenute presso la rispettiva struttura organizzativa;
2. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto a qualsiasi dipendente impiegato presso il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ovvero presso le singole Istituzioni Scolastiche in merito a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente ipotesi di corruzione intesa nel senso lato di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190;
3. richiedere a qualsiasi dipendente impiegato presso il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ovvero presso le singole Istituzioni Scolastiche i quali abbiano istruito un procedimento, di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

Responsabilità del Responsabile Prevenzione Corruzione

I commi 12 e 14 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevedono a carico del RPCT la responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n.165 (responsabilità dirigenziale), oltre alla responsabilità disciplinare ed amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione) nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'Amministrazione di riferimento, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

Questo a meno che il RPCT non provi:

- 1) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT;
- 2) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT attraverso i propri Referenti e la propria struttura di supporto.

È sempre esclusa la responsabilità del RPCT nel caso in cui l'inadempimento degli obblighi summenzionati sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del RPCT

A fronte della rilevanza dei compiti affidati, il Legislatore ha elaborato un sistema di garanzia rafforzata a tutela dell'autonomia ed indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva, sia l'adozione di misure discriminatorie.

Le stesse sono state oggetto di maggiore specificità nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Per quanto rileva in questa sede:

- a) il RPCT può essere revocato dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta soltanto per giusta causa;
- b) eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate dal RPCT all'ANAC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 così come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, in modo da consentire a quest'ultima di attivare le opportune forme di tutela mediante richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e di intervenire nelle forme previste dal Regolamento all'uopo adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018. Detto Regolamento prevede inoltre che in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare il provvedimento all'ANAC. Analoga raccomandazione è estesa al RPCT revocato, affinché l'Autorità possa avviare un'eventuale istruttoria tesa ad accertare la correlazione tra la revoca e le eventuali misure discriminatorie adottate dall'amministrazione e le attività svolte dal RPCT;
- c) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti dello stesso, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto nel P.N.A.

I Dirigenti Scolastici quali Referenti del RPCT

Ferma restando la responsabilità del RPCT con riferimento agli adempimenti che allo stesso competono ai sensi della normativa vigente, nella fase della consultazione periodica sulla proposta di aggiornamento annuale del PTPCT tutti i Dirigenti scolastici delle scuole statali, nella loro veste di Referenti, con riferimento alle rispettive istituzioni scolastiche in titolarità e/o in reggenza, sono tenuti a fornire le informazioni utili ad individuare le attività nell'ambito delle quali ritengono maggiormente elevato il rischio di corruzione ed a formulare eventuali proposte di modifica o integrazione al Piano.

Nella fase successiva all'adozione del PTPC, gli stessi sono tenuti:

- a) ad attuare le azioni ed applicare le misure organizzative individuate nel presente PTPC al fine di prevenire il rischio di situazioni di corruzione (art. 1, c. 14, della L. n. 190 del 2012);
- b) a verificare che siano rispettate all'interno delle rispettive Istituzioni scolastiche dai propri collaboratori, dal capo servizi di segreteria, dal personale docente e ATA, le azioni e le misure organizzative di contrasto e prevenzione individuate nel presente PTPC;
- c) a rispettare ed a far rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC anche nei confronti dei collaboratori esterni;
- d) **in qualità di Responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul rispettivo sito istituzionale** (Linee guida per i siti web della PA, approvate il 26.07.2010 in applicazione dell'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la PA e l'innovazione), **a raccogliere, elaborare e disporre la pubblicazione, avvalendosi del personale di segreteria, delle informazioni sul rispettivo sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente"**;
- e) a comunicare al RPCT i casi di effettiva inadempienza da parte dei loro sottoposti;
- f) ad effettuare il monitoraggio di primo livello sull'adozione delle misure di prevenzione;
- g) a proporre al RPCT il personale da inserire tra i fruitori dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza organizzati dalla Sovrintendenza agli Studi.

Tutti i Dirigenti scolastici devono inoltre:

- 1. designare il nominativo del Responsabile della stazione appaltante (RASA) dell'Istituzione Scolastica darne comunicazione (comprese eventuali variazioni) al RPCT;
- 2. collaborare con il RPCT nella raccolta delle informazioni utili alla predisposizione, da parte di quest'ultimo, della propria Relazione;
- 3. **Pubblicare nei siti web istituzionali dell'Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione Trasparente, entro il 31 gennaio di ogni anno (in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto) i dati relativi all'attività contrattuale dell'anno precedente concernenti:** la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; le eventuali ulteriori informazioni richieste secondo le delibere ANAC. A decorrere dal 2024 non sono più necessarie la trasmissione e la pubblicazione delle griglie di rilevazione; l'adempimento verrà gestito mediante comunicazioni automatiche tra le piattaforme certificate per la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e la banca Dati Anac;
- 4. dare la più ampia diffusione al Codice di comportamento adottato dalle singole Istituzioni Scolastiche mediante pubblicazione del documento sul sito *internet* istituzionale ed inserimento di specifici richiami allo stesso (anche mediante indicazione del *link* della pagina) nei contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, nonché nelle determine o nei contratti stipulati con imprese fornitrici di servizi;
- 5. rendere noto, tramite il sito *web* istituzionale dell'Istituzione Scolastica, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze;

6. pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", "altri contenuti", "accesso civico" i moduli e le istruzioni per presentare istanza di accesso civico semplice o generalizzato nonché i registri, aggiornati ogni sei mesi, con evidenza delle richieste ricevute, dell'oggetto e dell'esito delle istanze (senza indicazione di dati personali del richiedente);
7. prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito dell'Istituzione Scolastica che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
8. curare che vengano sempre raccolte le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di gare ovvero per assumere un incarico e che vengano svolti controlli al riguardo;
9. nel caso in cui fatti avvenuti nell'ambito della rispettiva Istituzione scolastica assumano rilevanza disciplinare ai fini di una sanzione di propria competenza esercitare l'azione disciplinare;
10. ove ravvisino che i fatti avvenuti all'interno della rispettiva Istituzione scolastica assumono rilevanza disciplinare ai fini di una sanzione di livello superiore a quello di propria competenza ne informano immediatamente gli organi competenti affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
11. nel caso riscontrino invece fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presentano tempestiva denuncia alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale e ne informano anche il RPCT;
12. nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procedono a segnalarne l'esistenza alla competente Procura della Repubblica con le modalità previste dalla legge e, qualora il fatto si configuri come un'ipotesi di corruzione, anche in senso lato, ne danno tempestiva notizia anche al RPCT ed all'ANAC.

Responsabilità dei Dirigenti Scolastici

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel presente PTPC si applicano anche ai Dirigenti; in caso di accertata violazione delle misure previste anche questi ultimi possono incorrere in responsabilità disciplinare ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT, in relazione alle rispettive condotte od omissioni, è fonte di responsabilità disciplinare del Dirigente scolastico, del Personale docente e del Personale A.T.A., ciascuno in relazione ai rispettivi doveri istituzionali.

Personale docente e personale ATAR

Nonostante la Legge concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT ed ai suoi Referenti, tutto il personale impiegato nelle diverse Istituzioni Scolastiche mantiene il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente spettanti.

Inoltre, al fine di garantire il più possibile la prevenzione del rischio, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'Amministrazione.

Compete pertanto a tutto il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché al Personale comandato, partecipare al processo di attuazione delle misure organizzative di prevenzione del rischio.

L'art. 1 comma XIV della Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede il dovere di rispettare ed attuare le misure di prevenzione e le prescrizioni previste dal PTPC in capo a ciascun dipendente; la violazione da parte dei dipendenti delle Istituzioni Scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta delle misure di prevenzione e delle prescrizioni previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare.

Tutti il personale è tenuto:

1. alla conoscenza ed all'osservanza del presente PTPCT a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, nonché a provvedere, per quanto di competenza, alla sua attuazione;
2. alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento nonché al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
3. a compilare, qualora si verificano le circostanze, apposita dichiarazione di sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico;
4. al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 *bis* della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (a norma del quale *"I responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*);
5. al rispetto dei termini dei procedimenti;
6. ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Dirigenti della prevenzione della corruzione;

Responsabilità del personale docente ed ATAR

Ai sensi dell'articolo 1, commi XIV e XLIV, Legge 6 novembre 2012 n. 190, l'eventuale violazione da parte dei Dipendenti (ivi compreso il Personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare, ferme restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

In particolare, il comma XLIV novella il disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevedendo che *"la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare"*.

I consulenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle Istituzioni Scolastiche

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere o servizi in favore delle Istituzioni Scolastiche sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente PTPC e a segnalare le situazioni di illecito mediante il canale interno di segnalazione adottato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La Legge 6 novembre 2012 definisce, sia pure in maniera non esplicita, un modello di gestione partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio cui le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e di comportamenti eticamente rilevanti.

Il PNA, definendo la "Gestione del Rischio di corruzione" quale *"insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]"*, rinvia alle prescrizioni ed ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresentano la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB *"Risk Management"*.

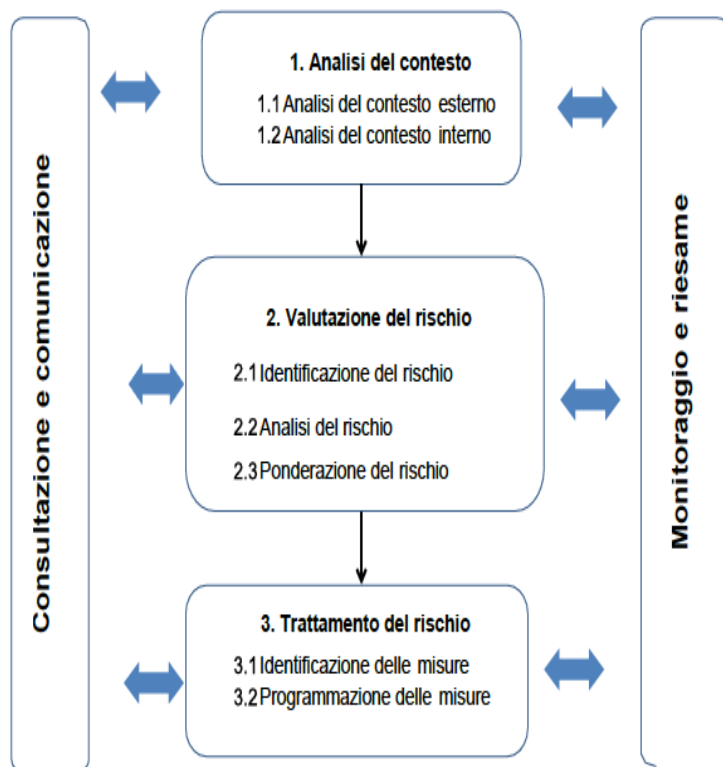
La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi, nell'ambito della singola organizzazione.

I Piani nazionali, avvalorando l'impostazione dello *standard* ISO 31000:2010, guidano la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni cui le singole Amministrazioni si debbono

attenere nella redazione del PTPCT, quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e di definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

La gestione del Rischio nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2019

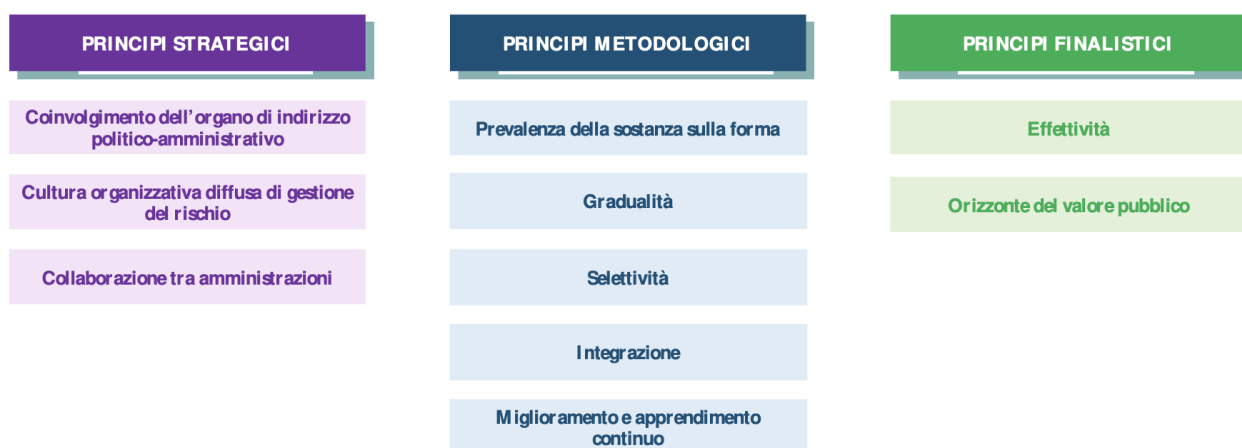
IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO NEL PNA 2019



Gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il processo di gestione del rischio introdotto dal PNA 2019 e sopra rappresentato costituisce oggi l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo; lo stesso, come indicato nelle premesse, aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nei PNA 2013 e 2015.

Nell'ambito del citato documento l'Autorità ha individuato i principi cardine per la redazione del PTPCT e la gestione del rischio come di seguito sintetizzati:



4. ANALISI CONTESTO ESTERNO

Il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta presso cui operano le Istituzioni Scolastiche destinatarie del presente Piano ha ridotte dimensioni; di seguito si riportano le caratteristiche maggiormente rilevanti ai fini che rilevano in questa sede:

- Numero di Comuni: 74;
- Superficie in km quadrati: 3.263,25;
- Popolazione residente al 1° gennaio 2025: 122.877 (dato Istat);
- Densità abitanti per km quadrato: 38,54;
- Pil 2021 - Valori correnti in milioni di euro: 4.739,4 (dato Istat);
- Tasso di occupazione 15-64 anni (media 2023): 71,8 (dato Istat);
- Tasso di disoccupazione 15 – 64 anni (media 2023): 4,1 (dato Istat);

Quanto alla città di Aosta ove ha sede la Sovrintendenza agli Studi (fonte Istat)

- Superficie in km quadrati: 21,39;
- Popolazione residente al 30 settembre 2025: 33.084.

In ordine alle caratteristiche congiunturali dell'ambiente nel quale operano le Istituzioni Scolastiche destinatarie del Piano nonché la Sovrintendenza agli Studi è opportuno ricordare che il 2019 ha rappresentato un anno di svolta con riferimento alle attività della Regione.

La relazione del primo semestre (gennaio-giugno) 2019 presentata al Parlamento dalla Direzione investigativa Antimafia (DIA) ha evidenziato come il Centro-Nord Italia rappresenti un'area ove l'organizzazione calabrese 'ndrangheta tende "a replicare i modelli organizzativi tipici dei territori di provenienza" sottolineando come siano "innumerevoli le inchieste portate a termine nel semestre che testimoniano quanto le più potenti cosche riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale duttilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere". Proprio nel corso del 2019 sono stati resi pubblici – mediante applicazione di misure cautelari personali – gli esiti delle indagini effettuate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nell'ambito dell'operazione denominata "Geenna" con cui si contesta la penetrazione e l'operatività di un'organizzazione locale della 'ndrangheta riconducibile alle cosche di San Luca presso il territorio valdostano.

Il 19 luglio 2020 il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Torino ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati i quali avevano richiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato; il 16 settembre 2020 il Tribunale di Aosta si invece è pronunciato con riferimento a coloro i quali avevano richiesto di procedere con rito ordinario.

Anche in questo caso il Tribunale ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati.

Con sentenza emessa in data 19 luglio 2020 la I Sezione della Corte d'Appello di Torino ha confermato le condanne emesse dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Aosta (salva la rideterminazione di alcune pene). Sempre in data 19 luglio 2020 la seconda Sezione della Corte d'Appello

di Torino ha confermato quattro delle cinque condanne emesse in primo grado pronunciando invece, nei confronti di uno degli imputati, sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma I c.p.p. perché *"il fatto non sussiste"*.

In data 25 gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha confermato detta assoluzione ed ha disposto l'annullamento con rinvio avanti altra sezione della Corte d'Appello di Torino delle altre quattro posizioni.

Il 20 aprile 2023 la II Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nei confronti degli imputati giudicati con giudizio abbreviato confermando 7 condanne e disponendo invece l'annullamento con rinvio avanti altra Sezione della Corte d'Appello di Torino in relazione a due capi di imputazione contestati ad uno degli imputati (per cui nel resto la sentenza è stata confermata) nonché ad una sentenza di condanna.

Sempre nel 2019 sono stati resi noti anche gli esiti di un'ulteriore indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, denominata *"Egomnia"*, nell'ambito della quale vengono contestati presunti contratti tra 'ndrangheta e politica ai massimi livelli regionali.

Il procedimento si è concluso nel mese di ottobre 2022 con decreto di archiviazione emesso dal Giudice Per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta nei confronti di tutti gli indagati in accoglimento della richiesta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Torino.

Con riferimento a quanto emerso nell'ambito delle appena ricordate indagini, il Ministero degli Interni ha istituito, ai sensi del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 recante *"Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa"*, una commissione incaricata di valutare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Comune di Aosta ovvero l'adozione di uno degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (recante: *"Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti"*).

All'esito dei dovuti approfondimenti la Commissione ha ritenuto di non applicare provvedimenti (come da atto conclusivo del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2020).

Nel dicembre 2022, nell'ambito dell'indagine denominata *"Propaggine"* sono state emesse, tra le altre, interdittive antimafia nei confronti di quattro aziende operative nei settori dell'edilizia e dell'abbigliamento operanti anche in Valle d'Aosta.

Ancora, con sentenza della Corte d'Appello di Torino del 18 luglio 2023, ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta denominata *"Do ut des"* nell'ambito della quale erano stati contestate le fattispecie di corruzione, concussione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e falso ideologico con riferimento alla gestione di appalti pubblici presso il Comune di Valtournenche (AO).

Sempre per quanto potenzialmente rilevante in questa sede, nel gennaio 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati (3 persone fisiche ed una Società chiamata a rispondere di illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) nell'ambito dell'inchiesta denominata *"The Stone"* con contestazione del reato di corruzione in ordine alla realizzazione di un condominio in Cervinia. Gli indagati hanno sin dall'inizio respinto le contestazioni formulate nei loro confronti.

Da ultimo, ad inizio dicembre 2025 si è avuta notizia di un'indagine che, allo stato, coinvolge alcuni dipendenti de Casinò de la Vallée S.p.A. incolpati in ordine al reato di riciclaggio. L'inchiesta, ancora nella fase delle indagini preliminari, vede coinvolti numerosi indagati su tutto il territorio nazionale; alcuni di questi si sarebbero avvalsi della complicità di funzionari infedeli della Casa da gioco per riciclare denaro frutto di false fatturazioni. Nel corso dei prossimi mesi si avrà notizia degli sviluppi.

Nessuna delle vicende giudiziarie appena ricordate ha in ogni caso riguardato il mondo scolastico o il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta.

In conclusione, si evidenzia come dal Rapporto pubblicato il 17 novembre 2020 da Banca d'Italia recante *"Economie regionali- L'economia della Valle d'Aosta"* emergano le criticità occupazionali conseguenti al diffondersi della pandemia COVID – 19 sul territorio e l'incidenza delle stesse sulle condizioni economiche delle famiglie, sui consumi e sui meccanismi di ricorso al credito. Dal rapporto si evince come

la redditività delle imprese industriali e dei servizi non finanziari in Valle d'Aosta sia fortemente peggiorata rispetto agli anni precedenti oltre ad un calo nell'occupazione tra i più rilevanti rispetto alla media nazionale posto che rea i settori più colpiti dalla pandemia rientrano quelli del commercio e del turismo. La situazione emergenziale impone quindi un innalzamento della soglia di attenzione da parte delle Istituzioni al fine di prevenire i rischi connessi alle note capacità della criminalità organizzata di proporsi quale alternativa allo Stato nel soddisfare i soggetti economici in sofferenza ed alla ricerca di credito.

Tornando su di un piano più generale, si può osservare, facendo riferimento alle risultanze contenute nello Studio condotto da ANAC in collaborazione con ISTAT, Guardia di Finanza, Dipartimento delle politiche di coesione ed i Ministeri dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia (*"La Corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"*, pubblicato il 17 ottobre 2019) come il settore più esposto a fenomeni corruttivi risulti essere quello degli appalti pubblici (74%) e come la Regione Valle d'Aosta si trovi al tredicesimo posto della graduatoria delle Regioni più interessate dal fenomeno.

Secondo lo studio appena citato il segmento maggiormente a rischio tra gli appalti pubblici è risultato essere quello dei lavori pubblici inteso in un'accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione. A seguire si attesta il comparto legato alla gestione del ciclo dei rifiuti.

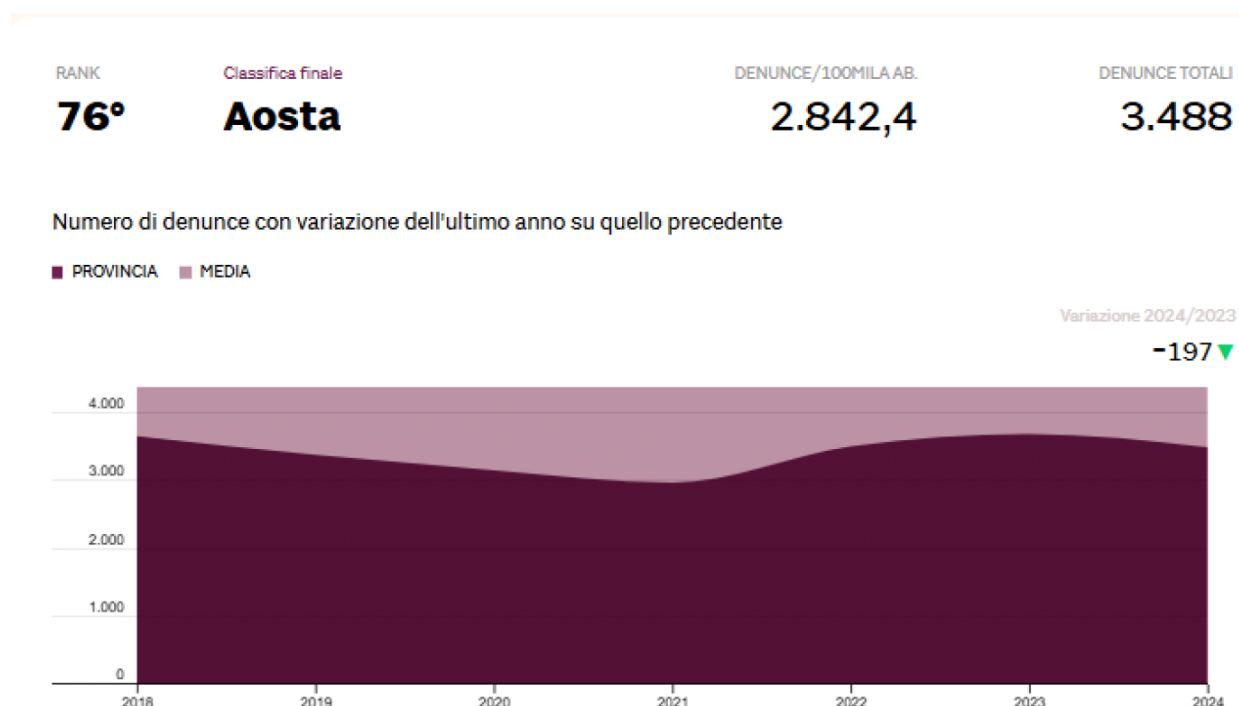
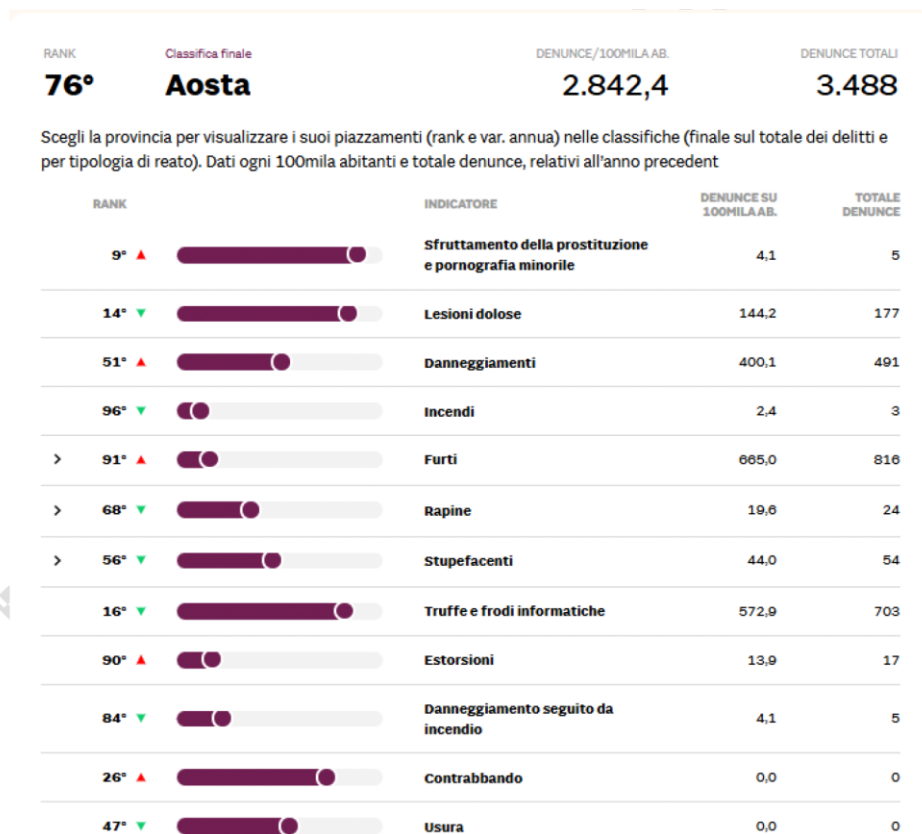
Delle 113 vicende corruttive censite con riferimento all'assegnazione di appalti, solo 20 hanno riguardato affidamenti diretti (18 %) mentre in tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara a dimostrazione di un certo affinamento che porta ad escludere le procedure che potrebbero destare maggiori sospetti.

Enti risultati maggiormente a rischio corruttivo sulla base dello Studio sono risultati essere i Comuni (41%), seguiti dalle società partecipate (16 %) e dalle Aziende Sanitarie (11 %) mentre il settore scolastico non rientra tra questi.

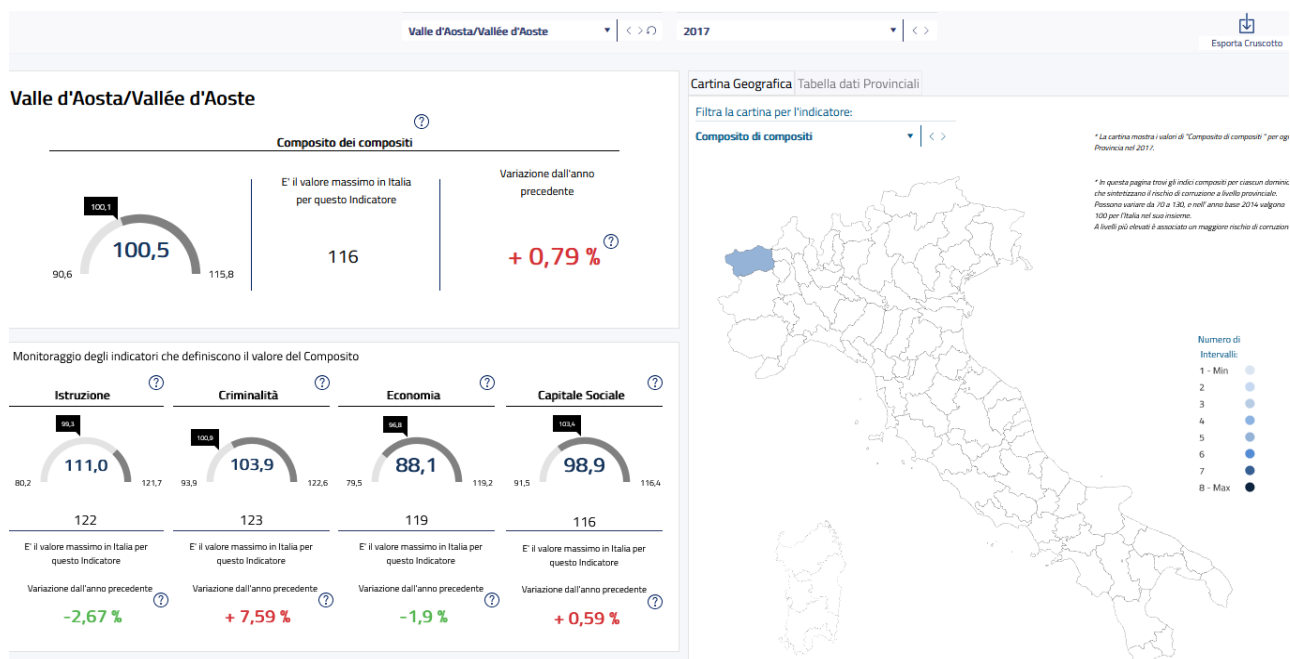
Allo stato non risultano neppure rilievi da parte dei Revisori dei Conti delle Singole Istituzioni tali da poter far elevare il livello di allerta o di rischio.

Al fine di avere un'analisi più completa del contesto esterno si riportano ancora:

- 1) le statistiche dei reati stilate dal Sole 24 Ore (<https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/classifica/>) che per il 2025 vedono la Provincia di Aosta posizionarsi al 76° posto su 106 Province analizzate (con un totale di 2.295 denunce; numericamente rilevanti risultano quelle per lesioni dolose, 177, danneggiamento, 491, furto, 816 e frodi informatiche, 703 nonché quelle per estorsione, 17)



2) gli indicatori di contesto presenti nella *dashboard* ANAC (<https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto>) che supportano l'analisi del rischio corruttivo nei territori prendendo in considerazione diciotto indicatori su base provinciale, successivamente stati raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità). Gli indici compositi sintetizzano il rischio di corruzione in un determinato territorio; ad un indice più elevato corrisponde un rischio di corruzione maggiore. I dati sono aggiornati al 2017; con un indice di 100,5 la Regione autonoma Valle d'Aosta si posiziona in linea rispetto al dato nazionale riferito alle province (pari a 100,1).



5. ANALISI CONTESTO INTERNO

La Sovrintendenza agli Studi costituisce un Dipartimento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Al Sovrintendente sono attribuiti i seguenti compiti:

- attuare tutte le forme di collaborazione interna all'Amministrazione al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa;
- curare i raccordi con i Ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del dipartimento;
- formulare le proposte alla Giunta regionale al fine dell'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza dell'Amministrazione;
- garantire l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e delle norme e disposizioni di riferimento per l'attività del Dipartimento;
- coordinare e, ove necessario, gestire i procedimenti amministrativi nell'ambito del proprio dipartimento;
- pianificare, programmare e, ove necessario, gestire e monitorare lo svolgimento delle attività, compresi i progetti specifici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento;
- programmare e, ove necessario, gestire e monitorare il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali al fine del corretto svolgimento delle attività del Dipartimento;
- sovrintendere la gestione generale del Dipartimento (segreteria, protocollo, contabilità, sistemi informativi, amministrazione del personale);
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze ordinarie assegnate ai dirigenti del dipartimento;

nonché

- curare le relazioni con i dirigenti tecnici e coordinare la programmazione delle relative attività;
- sovrintendere alle conferenze del personale dirigente delle Istituzioni Scolastiche;
- curare l'indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigente tecnico, dirigente scolastico, docente ed educativo e provvedere alla costituzione delle relative commissioni giudicatrici, all'assunzione del dirigente tecnico e dirigente scolastico con contratti a tempo indeterminato, agli incarichi di reggenza e di direzione delle istituzioni scolastiche e alla valutazione dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici;
- provvedere alla costituzione delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, diplomi e titoli di studio;

- provvedere alla definizione del calendario scolastico e delle iscrizioni;
- curare tutti gli aspetti relativi a nuovi ordinamenti, autonomia scolastica, esercizio del diritto/dovere di istruzione e formazione professionale e piani di studio e vigilare sull'attuazione del diritto/dovere di istruzione e formazione;
- vigilare sul funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, paritarie, e non paritarie nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta e gestire le relazioni con l'*Institut Agricole Régional*, l'Istituto Professionale regionale Alberghiero di Châtillon, il Liceo Linguistico di Courmayeur e l'Istituto Don Bosco;
- curare le relazioni sindacali per le materie di propria competenza e la contrattazione decentrata o integrativa a livello locale e regionale nelle materie attribuite dalla legge e dai CCNLL relativamente al personale dirigente, tecnico e scolastico;
- curare i procedimenti relativi a distacchi, comandi ed esoneri del personale scolastico;
- curare il procedimento di attribuzione della retribuzione di risultato del personale dirigente tecnico e scolastico;
- curare e gestire i rapporti con gli organismi che si occupano di ricerca scientifica, in particolare quella pedagogico-didattica ed educativa agendo in collaborazione con le strutture competenti per specifico settore;
- svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche per l'autonomia: supporto alla didattica e alla partecipazione a iniziative europee, diffusione delle innovazioni tecnologiche, sviluppo della pianificazione didattica, controllo e valutazione;
- provvedere al monitoraggio ed alla valutazione del sistema formativo regionale e predisporre le statistiche dell'istruzione;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo e controllare le attività di formazione promosse e organizzate da enti esterni;
- gestire e provvede all'assegnazione di fondi relativi alla dotazione straordinaria alle istituzioni scolastiche esercitando funzioni di supporto, controllo, verifica sulla gestione amministrativa e contabile;
- coordinare le attività funzionali agli adattamenti dei programmi alle necessità locali;
- gestire gli esami di accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale docente;
- curare le relazioni con l'Università della Valle d'Aosta, in collaborazione con la Presidenza della Regione;
- curare le relazioni con le istituzioni paritarie, le fondazioni, i convitti regionali, i corsi per gli adulti, l'Istituto Musicale Pareggiato, il Politecnico di Torino e gli altri organismi che operano nel campo dell'istruzione;
- curare gli aspetti relativi all'attuazione delle attività inerenti all'alternanza scuola/lavoro;
- curare il raccordo tra le attività di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi risulta così strutturato:

● Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Coordinatore

Uscieri – Risorse: 1

Ufficio segreteria – Risorse: 2

Ufficio affari generali – Risorse: 8

Ufficio archivio e protocollo – Risorse: 4

Ufficio supporto all'autonomia scolastica – Risorse: 6

● Struttura Personale scolastico

Dirigenti: 1

Ufficio attività di supporto – Risorse: 1

Ufficio amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto – Risorse: 2

Ufficio amministrazione scuole secondarie – Risorse: 4
Ufficio ragioneria – Risorse: 3
Ufficio ragioneria scuole infanzia, primaria e convitto – Risorse: 6
Ufficio ragioneria scuole secondarie – Risorse: 4
Ufficio pensioni – Risorse: 3

• Struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica

Dirigenti: 1
Ufficio anagrafe edilizia scolastica e programmazione logistica – Risorse: 2
Ufficio convenzioni, contratti e finanziamenti – Risorse: 3
Ufficio programmazione edilizia scolastica – Risorse 1

• Struttura Politiche educative

Dirigenti: 1
Ufficio contabilità e finanziamenti – Risorse: 3
Ufficio borse di studio e finanziamenti scuole paritarie – Risorse: 4
Ufficio rapporti con le istituzioni scolastiche – Risorse: 1
Ufficio contributi alle famiglie – Risorse: 1
Ufficio segreteria e supporto alla struttura – Risorse: 2
Ufficio legislativo scolastico – Risorse: 1
Ufficio politiche giovanili – Risorse: 2

Nell’ambito del territorio regionale sono presenti le seguenti Istituzioni Scolastiche:

1. Istituzioni Scolastiche di base:

- Istituzione Scolastica Abbé J.M. Trèves con sede in Saint Vincent (AO), Vi monsignor Alliod n. 2;
- Istituzione Scolastica Abbé Prosper Duc con sede in Châtillon (AO), Via Plantin n. 1;
- Istituzione Scolastica Luigi Barone con sede in Verrès (AO), Via delle Scuole n. 4;
- Istituzione Scolastica Jean Baptiste Cerlogne con sede in Saint Pierre (AO), Località Ordines n. 35;
- Istituzione Scolastica Unité des Communes Grand Combin con sede in Gignod (AO), Località Chez Roncoz n. 29/D;
- Istituzione Scolastica Luigi Einaudi con sede in Aosta, Viale della Pace n. 11;
- Istituzione Scolastica Ottavio Jacquemet con sede in Verrès (AO), Via Amilcare Crétier n. 9;
- Istituzione Scolastica Émile Lexert con sede in Aosta, Via Maggiore Giuseppe Cavagnet n. 8;
- Istituzione Scolastica Eugenia Martinet con sede in Aosta, Via Saint Marin de Corléans n. 252;
- Istituzione Scolastica San Francesco con sede in Aosta, Piazza San Francesco n. 2;
- Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc con sede in Morgex (AO), Viale del Convento n. 10;
- Istituzione Scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 1 con sede in Nus (AO), Via Saint-Barthélémy n. 7;
- Istituzione Scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2 con sede in Quart (AO), Villaggio Petit Français n. 17;
- Istituzione Scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3 con sede in Pont Suaz (AO), Frazione Ampaillant, Pont Suaz n. 19;
- Istituzione Scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose A con sede in Pont Saint Martin, Via Carlo Viola n. 3/3;
- Istituzione Scolastica Elio Reinotti con sede in Pont Saint Martin (AO), Via Emile Chanoux n. 154;
- Istituzione Scolastica Saint Roch con sede in Aosta, Corso Ivrea n. 19;
- Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino con sede in Villeneuve (AO), Località Champagne n. 54;

2. Istituzioni Scolastiche Superiori

- Liceo Classico Artistico e Musicale con sede in Aosta, Via dei Cappuccini n. 2;
- Liceo delle Scienze umane e Scientifico Regina Maria Adelaide con sede in Aosta, Via Chavanne n. 23/e;
- Liceo Scientifico e Linguistico Edouard Bérard con sede in Aosta, Via Federico Chabod n. 120;
- Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica e Professionale Innocent Manzetti con sede in Aosta, Via Chambery n. 105;
- Istituto Tecnico Professionale Regionale Corrado Gex con sede in Aosta, Via Federico Chabod n. 6;
- Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale – ISILTeP con sede in Verrès, Via Frère Gilles n. 33;
- Centro Regionale Istruzione Adulti (CRIA) con sede in Aosta, Via Amilcare Crétier, n. 2;

3. Scuole Paritarie

- Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco, con sede in Châtillon, Via Tornafole n. 1;
- Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur con sede in Courmayeur, Via Circonvallazione n. 110;
- Fondazione Institut Agricole Régional con sede in Aosta, Regione La Rochère, n. 1/A;
- Fondazione per la Formazione Professionale Turistica con sede in Châtillon, Via Italo Mus n. 14;
- Istituto San Giovanni Bosco con sede in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 95;
- Scuola dell'Infanzia e Primaria Sant'Orso con sede in Aosta, Via Guido Rey n. 4;
- Istituto San Giuseppe con sede in Aosta, Via Roma n. 17;
- Asilo Infantile Rigollet con sede in Châtillon, Via Tollen n. 19;
- Fondazione Crétier – Joris con sede in Saint Vincent, Via Monsignor Alliod n. 4;
- Fondazione Asilo Infantile Pont Saint Martin con sede in Pont Saint Martin, Via Baraing n. 8;
- Asilo Infantile Luisa Proment con sede in Courmayeur, Viale Monte Bianco, n. 38;
- Scuola dell'Infanzia Monseigneur Jourdain con sede in Aosta, Via Anfiteatro, n. 1;

4. Istituti educativi regionali

- Convitto Regionale “Federico Chabod” con sede in Aosta, Via Amilcare Crétier, n. 2

Adempimenti in materia di c.d. “whistleblowing”

In adempimento a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 la Regione autonoma Valle d'Aosta aveva attivato un canale per la segnalazione di eventuali illeciti idoneo a mantenere l'anonimato del soggetto segnalante.

Nel corso del periodo 2019 – 2024 non sono pervenute segnalazioni concernenti l'ambito scolastico.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Sovraintendenza agli Studi ha ritenuto opportuno dotarsi di un canale specificamente dedicato alle Istituzioni Scolastiche.

In particolare, la Sovraintendenza ha adottato lo strumento, gratuito ed a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, basato sul software “WhistleblowingPA” sviluppato da Trasparency International Italia e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali.

La segnalazione può essere effettuata mediante collegamento al link <https://regioneautonomavalledaostasovraintendenzaagliudi.whistleblowing.it/#/> pubblicato sul sito istituzionale www.scuole.vda.it e sui siti delle Istituzioni Scolastiche (sia nell'ambito di apposita sezione

“Whistleblowing” sia nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione”.

Nel caso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceve una notifica sulla casella [mail rpct.istruzione@regione.vda.it](mailto:rpct.istruzione@regione.vda.it) allo stesso dedicata con possibilità di leggere il testo senza possibilità di risalire all'autore.

Segnalazioni generiche ovvero fondate esclusivamente su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti non potranno essere prese in considerazione dal RPCT.

Facendo seguito a quanto previsto nel PTPCT 2024-2026, la Sovrintendenza agli Studi ha adottato una procedura volta a disciplinare la gestione delle segnalazioni di illecito rilevanti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 sia tramite il canale interno di cui sopra sia, in subordine e nei casi previsti dalla normativa, tramite il canale esterno previsto dall’ANAC.

Una copia è stata fornita a tutte le Istituzioni Scolastiche unitamente:

- al testo da pubblicare all’interno della sezione del sito istituzionale dedicato alla segnalazione di illeciti;
- alle clausole contrattuali volte ad informare i fornitori ed i consulenti riguardo le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni di illecito in quanto soggetti legittimati ad effettuarle ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24;
- all’informativa sul trattamento dei dati personali dei segnalanti e delle coinvolte dalla segnalazione da pubblicare sui siti istituzionali.

La Sovrintendenza ha altresì effettuato la valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 Regolamento (UE) 2016/679 applicando lo strumento messo a disposizione dal Garante francese (CNIL) validato da quello italiano.

Nel corso del 2025 non sono pervenute segnalazioni rilevanti.

Con l’ausilio di consulente esterno è stata effettuata una valutazione riguardo la compatibilità dell’assetto appena descritto rispetto alle nuove indicazioni fornite dall’ANAC nell’ambito della Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 ritenendo che non fossero necessari adeguamenti; la struttura risulta già interamente compatibile rispetto alle Linee Guida.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.

- **PECULATO (ART. 314 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il peculato è un c.d. reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio.

Secondo la giurisprudenza prevalente per aversi “appropriazione” è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione della Pubblica Amministrazione (e nel caso di specie delle Istituzioni Scolastiche ed educative o del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta). Di conseguenza, qualora vengano effettuati dei pagamenti indebiti in favore di terzi – operati pur sempre in nome e per conto dell’Ente di appartenenza, non si avrà appropriazione bensì distrazione (rilevante sotto il profilo di altra fattispecie penale, l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.).

Si considerano appropriazione tutte le condotte caratterizzate dalla definitiva sottrazione del bene o del denaro dalla disponibilità del legittimo proprietario: la negazione del possesso, la dissipazione, l’occultamento, ecc.

La giurisprudenza ritiene ormai pacificamente integrante ipotesi di peculato l’appropriazione di cose fungibili prima della scadenza del rendiconto (c.d. vuoto di cassa).

Presupposto del delitto è il possesso o comunque la disponibilità la disponibilità per ragioni d'ufficio della cosa o del denaro. L'affiancamento della "disponibilità" al "possesso" comporta che la condotta di appropriazione si impernia e sfrutta non solo la detenzione materiale, ma anche la sua disponibilità giuridica (termine che abbraccia una vasta gamma di ipotesi, tutte caratterizzate, negativamente, dall'assenza della materiale disponibilità della cosa e, positivamente, dalla presenza in capo all'agente del potere giuridico di disporre avvalendosi della sua posizione gerarchica o funzionale all'interno di un apparato amministrativo). In quest'ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accreditamento e simili. Parimenti si ritiene integrato il reato di peculato a fronte dell'utilizzo indebito di una carta di credito collegata al conto corrente dell'Ente di appartenenza.

Il possesso, inoltre, non deve necessariamente essere esclusivo; la disponibilità congiunta è idonea ad integrare il presupposto del delitto in esame che, pertanto, non potrà essere escluso nei casi in cui l'agente – non riuscendo da solo a determinare il trasferimento di una somma nella propria disponibilità – debba ricorrere all'opera di altra persona indotta a prestarla con l'inganno.

La cosa mobile ed il denaro devono essere posseduti per ragioni dell'ufficio o del servizio; il possesso deve quindi trovare giustificazione o legittimazione proprio nella posizione ricoperta dall'agente. Detto requisito è interpretato dalla giurisprudenza in senso lato; in particolare si ritiene che sussista ragione d'ufficio quando la cosa o il bene rientrano tra le attività funzionalmente devolute all'ufficio per legge, in base ad un atto amministrativo non illecito ovvero per prassi o per una tolleranza non vietata.

Per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un valore economico intrinseco e/o comunque una qualche utilità economica oggettivamente apprezzabile.

Il secondo comma dell'art. 314 c.p. disciplina il c.d. "peculato d'uso", vale a dire l'utilizzo momentaneo – per finalità provate e personali – di cose non consumabili e non fungibili appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

Detta fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto la compravendita delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (c.d. corruzione impropria).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano pattuite prima (c.d. corruzione antecedente) o dopo (c.d. corruzione susseguente) il compimento dell'attività da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio.

Nella forma antecedente il fatto consiste, riassuntivamente, nel ricevere, da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, un compenso non dovuto (ovvero nell'accettarne la promessa) per compiere un atto o una serie di atti, anche non specificamente individuati, del suo ufficio.

Nella forma susseguente, invece, la condotta ha come presupposto l'esercizio già compiuto della funzione o del servizio e consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, di denaro o altra utilità (ovvero nell'accettarne la promessa): l'esercizio della funzione è dunque svolto senza alcuna pressione esterna.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come "prezzo" dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purché questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Sia la dazione sia la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Tanto la dazione quanto la promessa devono avere carattere *indebito*, ossia non devono essere dovute alla Pubblica Amministrazione, al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, in relazione all'esercizio dell'attività né *ex lege*, né per consuetudine, né per altra disposizione sublegislativa.

Oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri; l'attività promessa o realizzata, pertanto, per assumere rilevanza, deve riguardare un'attività propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell'ufficio ricoperto (vale a dire un'attività che rientri nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio e che rappresenti l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio).

Non è necessaria la competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che l'attività compravenduta rientri nella competenza "generica" dell'ufficio cui lo stesso appartiene, anche se non risulta espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni.

In altre parole, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente l'attività per cui ha accettato l'utilità o la promessa ovvero di influire positivamente su di essa e/o di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Come anticipato, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione prescinde dall'individuazione dello specifico atto che ha rappresentato il punto di riferimento della promessa o dell'offerta; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che l'accertamento del fatto che la dazione del denaro o di altra utilità sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.

Rileveranno pertanto le ricezioni periodiche di denaro da parte del funzionario pubblico a fronte dell'impegno ad attivarsi nel momento in cui se ne presenti la necessità o, quantomeno, l'opportunità.

La norma, in definitiva, abbraccia, punendo sia il corruttore che il corrotto, tanto l'asservimento, in tutto o in parte, della funzione, quanto il baratto di uno o più atti conformi ai doveri d'ufficio.

Per quanto riguarda la *prova* e la *forma* del *pactum sceleris*, non occorre la dimostrazione di un accordo circostanziato, localizzato nello spazio e nel tempo, essendo sufficiente che lo stesso sia desumibile dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel corso del processo; parimenti non è richiesta una forma specifica dell'accordo, potendo lo stesso essere anche solo verbale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato dall'esercizio delle funzioni o dei poteri, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per l'avvenuto esercizio delle funzioni o dei poteri in favore del privato.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: MEDIO BASSO

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 322 COMMII I E III C.P.):**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, o ad un Incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 ridotta di un terzo.

[...]

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi I e III dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, non compia l'atto oggetto della (desiderata) compravendita. L'ipotesi di cui al terzo comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione.

La disposizione di cui al primo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 318 c.p.).

Per *offerta* si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorchè non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto.

In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per indurlo ad esercitare la funzione in proprio favore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: MEDIO BASSO

- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.):

"Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

La fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto il compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio in cambio della dazione o della promessa di denaro od altra utilità da parte del privato (c. d. corruzione propria).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie è necessario che la dazione o la promessa vengano accettate dal funzionario pubblico (in caso contrario risulterebbe integrato il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trattasi di un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità precedano (c.d. corruzione propria antecedente) ovvero seguano (c.d. corruzione propria susseguente) il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione dell'atto dell'ufficio da parte del pubblico funzionario.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come "prezzo" dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purché questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Tanto la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il compenso deve essere dato o promesso al funzionario affinché ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto, mentre il termine ritardo indica il compimento successivo alla scadenza del termine espressamente o implicitamente previsto per la sua esecuzione.

Concordemente dottrina e giurisprudenza attribuiscono al termine *atto d'ufficio* un significato più ampio rispetto a quello di "atto formale" (di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria) e comprensivo di ogni concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio come gli atti amministrativi, i pareri, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali.

Accogliendo tale nozione di atto d'ufficio la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in ipotesi di:

- sostituzione di una pratica;
- agevolazione dell'assunzione di famigliari ed amici mediante delibere *ad hoc* con cui venivano assegnati appalti di servizi ad imprese che, in cambio della commessa, si erano impegnate ad assumere congiunti e conoscenti del funzionario pubblico;
- garanzia, da parte degli organizzatori di corsi di formazione, a fronte di un corrispettivo in denaro, del conseguimento del titolo professionale senza partecipare alle lezioni;
- garanzia, da parte del Pubblico Ufficiale, nel corso di un'ispezione tributaria, di svolgere, a fronte di un corrispettivo, il proprio compito in modo poco approfondito, ecc.

Più in generale, nell'ambito di una significativa sentenza, si è affermato che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio deve essere valutata non con riferimento ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato *"per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato, concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p."*¹.

L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere indifferentemente vincolato o discrezionale, purché contrario ai doveri d'ufficio.

L'omissione ed il ritardo costituiscono di per sé atti contrari ai doveri d'ufficio; la precisazione nell'ambito della fattispecie è funzionale a sottolineare la possibilità di configurare la corruzione anche mediante omissione.

Il concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio è piuttosto controverso ed ha dato adito a diverse pronunce della Corte di Cassazione.

L'orientamento che pare più persuasivo muove dalla premessa per cui la contrarietà ai doveri dell'ufficio deve essere individuata alla luce dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione e ne trae la conseguenza per cui la valutazione non può essere compiuta se non in relazione ai singoli doveri che regolano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e che trovano nella legge la loro fonte; contrarietà sarebbe pertanto sinonimo di illegittimità dell'atto.

Naturalmente detta interpretazione deve essere integrata con il dato testuale dell'art. 319 c.p. per cui anche un atto di per sé legittimo, ma emesso in ritardo a seguito della promessa o della ricezione di denaro o altra utilità, integra in ogni caso la fattispecie di corruzione per un atto contrario alla funzione.

Non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione all'atto da svolgere, essendo sufficiente una sua competenza generica derivantegli dall'appartenenza all'ufficio pubblico o all'organo preposto al compimento dell'atto; è sufficiente una competenza che gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o nella manifestazione della volontà dell'Ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto amministrativo oggetto della corruzione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, al ritardo o all'omissione del compimento di un atto d'ufficio, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per un atto contrario ai doveri d'ufficio che sia effettivamente avvenuto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: MEDIO BASSO

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 322 COMMI II E IV C.P.):**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio *"se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio"*.

In tal caso *"il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo"*.

¹ Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2004 (ud. 28 ottobre 2004), n. 47191.

La medesima pena si applica "al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato" per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi II e IV dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, compia l'atto che il privato desiderava venisse omissso o, viceversa, non compia atti contrari al dovere d'ufficio come auspicato dal corruttore.

La disposizione di cui al secondo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale che in veste di intermediario.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 319 c.p.).

Per *offerta* si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto.

In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: MEDIO BASSO

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Con la riforma del 2012, il reato di concussione ha subito una significativa trasformazione. Nella formulazione precedente, la condotta incriminata si articolava in due forme: la costrizione e l'induzione. Con le modifiche di cui all'art. 1 comma 75 lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la condotta di induzione è stata fatta confluire in un'autonoma figura di reato, disciplinata dal neo introdotto art. 319 *quater* c.p. che sarà oggetto di autonoma analisi.

La concussione è un reato proprio e, in quanto tale può essere realizzato soltanto da soggetti che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio.

Soggetti passivi del reato sono la Pubblica Amministrazione e, nello stesso tempo, il soggetto-vittima che dà o promette. Quest'ultimo potrebbe essere anche un altro Pubblico Ufficiale il quale si venga a trovare in uno stato di prostrazione psicologica rispetto al soggetto che persegue un tornaconto personale.

La costrizione deve essere realizzata dall'autore del reato con abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo.

Il concetto di abuso è qualcosa di diverso dalla mera inosservanza dei doveri d'ufficio; l'abuso penalmente rilevante ai fini della concussione è soltanto quello dei poteri funzionali allo stesso spettanti e si ravvisa nell'esercizio del potere per uno scopo obiettivamente diverso da quello per cui gli è stato conferito. L'ipotesi più frequente è quella in cui il pubblico agente fa uso dei poteri inerenti alla sua funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla Legge ovvero, ancora, in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'abuso della qualità consiste invece nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute e si verifica quando il pubblico agente, senza motivo, fa "pesare" sul privato la sua qualifica personale, o meglio la posizione occupata nella Pubblica Amministrazione per conseguire l'indebita dazione o promessa.

L'abuso può ricorrere sia nell'ambito dell'attività vincolata che in quella discrezionale; lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche a fronte del compimento di atti discrezionali tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti. Nell'atto vincolato l'abuso si manifesterà non compiendo l'atto o compendolo in modo difforme da quello prescritto dalla Legge.

La condotta di abuso delle qualità o dei poteri deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere la parte offesa alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. E' necessario quindi un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione e tra quest'ultima e la dazione o la promessa. Per costrizione si intende l'azione consistente in una violenza o in una minaccia fatta valere nei confronti della vittima. Elemento fondante il reato è la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato il quale, per effetto del comportamento prevaricatore dell'agente pubblico è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite richieste.

Ai fini dell'individuazione del comportamento coattivo la Cassazione ha affermato che la pressione psichica costringente sussiste tutte le volte in cui al privato il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio fa comprendere – o attraverso un'esplicita specificazione o implicitamente attraverso comportamenti inequivocabili – che nell'attività di ufficio esso funzionario sarà determinato non già da interessi generali della Pubblica Amministrazione, bensì dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondergli l'utilità richiesta. Decisiva, per l'individuazione del comportamento coattivo, pertanto, è la condizione in cui viene a trovarsi il privato per effetto della violenza o della minaccia esercitate; è necessario, infatti, che lo stesso sia messo di fronte ad una alternativa incombente, accettare o subire un male ingiusto. A differenza della violenza, che richiede un impiego di forze e contiene già di per sé un male, la minaccia consiste nella prospettazione alla vittima di un danno ingiusto, ossia di una menomazione ingiusta e futura dei suoi interessi, la cui possibilità concreta di realizzazione dipende dalla volontà dell'agente. Indipendentemente dal suo contenuto la minaccia deve essere seria ed oggettivamente idonea a esercitare nella psiche del soggetto un'ingiustificata pressione. Dazione e promessa devono costituire l'effetto della costrizione mentre non rilevano se determinate da motivazioni personali del soggetto passivo. Entrambe sono condotte del concusso; la dazione è il trasferimento di un bene alla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (compresa la ritenzione), la promessa, invece, è un impegno qualsiasi ad effettuare una prestazione futura, purché seria e ben individuata. Entrambe devono essere indebite, ossia non dovute alla Pubblica Amministrazione o al funzionario in relazione all'esercizio della sua attività. È

indebita anche la prestazione dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio.

Il reato è punito a titolo di dolo generico; l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della dazione o della promessa.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Per integrare il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il soggetto destinatario dell'induzione, il quale diventa soggetto attivo concorrente.

Primo elemento della fattispecie, come nel caso della concussione di cui all'art. 317 c.p., è l'abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio, individuabile nella strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato.

La differenza rispetto al reato di cui all'art. 317 c.p. è stata efficacemente illustrata nell'ambito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), m. 12228, Maldera; nell'ambito della motivazione la Corte evidenzia come *il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costringitivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante volenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione”.*

A differenza che nella fattispecie di concussione, pertanto, al privato è lasciato un significativo margine decisionale e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un vantaggio per sé.

La costruzione della fattispecie in parola non può quindi prescindere dal fatto che il privato è concorrente del Pubblico Ufficiale e che vi sia, in sostanza, uno scambio di promesse/utilità, pur non ricorrendo l'ipotesi di un vero e proprio accordo corruttivo nel quale le parti operano su un piano di perfetta parità.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

• CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER COMMA I C.P.):

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Tra i soggetti attivi della fattispecie – e dunque potenziali autori dl reato – rientra, in virtù dell'estensione operata dall'art. 321 c.p., anche il privato corruttore oltre a tutti quei Pubblici Ufficiali i quali, con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tra questi ultimi rientrano senz'altro i magistrati, sia in funzione giudicante che requirente, ma anche – in virtù dell'interpretazione ampia del concetto di "atti giudiziari" cui è giunta la giurisprudenza – i testimoni, i funzionari di cancelleria (in un'ipotesi di assegnazione di processi mediante alterazione dei criteri automatici²), il medico penitenziario (il quale, chiamato ad esprimere un giudizio nell'ambito del procedimento volto alla sostituzione/revoca di una misura cautelare, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva attestato l'esistenza di patologie inesistenti³).

L'incriminazione non si estende invece agli Incaricati di un pubblico servizio in virtù del mancato richiamo, tra le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere da costoro, dell'art. 319 *ter* c.p.; l'esclusione si spiega verosimilmente con il fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

La parte processuale che può essere favorita o danneggiata può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia stata promossa, una domanda giudiziale. Sono parti anche l'imputato, l'indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

La fattispecie di cui all'art. 319 *ter* c.p. individua un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa) ed entrambe vengono punite allo stesso modo.

La condotta può assumere le forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. (sia antecedente che susseguente) che quella della corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. (parimenti sia antecedente che susseguente) e, in ogni caso, per assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 319 *ter* c.p., deve essere volta a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai fini della configurabilità della norma di corruzione in atti giudiziari, è da considerarsi "processo" anche il procedimento che si tiene davanti al giudice fallimentare: in esso, infatti, intervengono soggetti portatori di interessi contrapposti (il fallito, da una parte ed i creditori dall'altra) e, quindi, ben può realizzarsi la compravendita della funzione giudiziaria che costituisce la condotta incriminata dall'art. 319 *ter* c.p.

Proprio perché ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie di corruzione in atti giudiziari è il fatto che la compravendita della funzione giudiziaria avvenga all'interno di un processo ove vi siano soggetti portatori di interessi sostanziali contrapposti, si ritiene che la condotta incriminata possa realizzarsi anche all'interno di un processo tributario o dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche regionali e superiori.

Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma i procedimenti disciplinari in quanto privi del carattere giurisdizionale.

Non rileva che il processo sia in corso; l'atto corruttivo, infatti, può risultare funzionalmente connesso al processo anche se questo non ha ancora avuto inizio (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il favore di un testimone venga comprato prima che il processo abbia inizio).

Anche se la norma incriminatrice non lo richiede espressamente è indubbio che il fatto corruttivo presenti un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto alle figure base di corruzione, rappresentato dalla

² Cass. Pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, ud. 27 gennaio 2012, n. 24349.

³ Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, ud. 29 gennaio 2009, n. 19143

necessità che il favore o il danno siano ingiusti dal momento che, per la logica stessa del diritto, ogni decisione giudiziaria finisce, inevitabilmente, per cagionare un vantaggio o un danno a taluna delle parti.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La condotta dovrà risultare, perché possa ritenersi integrata la fattispecie, obiettivamente idonea al raggiungimento del fine previsto dalla norma, secondo una valutazione da svolgersi *ex ante*, al momento dell'accordo.

Anche con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, al pari delle altre ipotesi di corruzione, l'effettivo compimento dell'atto voluto dal corruttore da parte del Pubblico Ufficiale non assume alcuna rilevanza; la fattispecie risulta integrata al momento della conclusione dell'accordo fra corrotto e corruttore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI NELL'IPOTESI IN CUI DAL FATTO DERIVI L'INGIUSTA CONDANNA DI TALUNO ALLA RECLUSIONE (ART. 319 TER COMMA II C.P.):**

Se dal fatto di cui all'art. 319 *ter* comma I "*deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

Il secondo comma dell'art. 319 *ter* c.p. prevede due circostanze aggravanti applicabili all'ipotesi base di cui al primo comma e strettamente correlate al processo penale.

In particolare, dette circostanze trovano applicazione, rispettivamente, nell'ipotesi in cui dalla corruzione in atti giudiziari derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni ovvero l'ingiusta condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Anche nell'ambito del D.Lgs. 231/01 l'integrazione delle suddette circostanze aggravanti (senza però distinguere una dall'altra) comporta un aumento di pena in capo all'Ente.

L'aggravante si spiega con l'elevata offensività delle condotte corruttive che portino a colpire e ledere la libertà personale del cittadino.

Per ingiusta condanna deve intendersi una sentenza definitiva ed irrevocabile di condanna, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche di un colpevole cui si sarebbe dovuta infliggere una pena meno elevata.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.):**

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio".

La norma è stata ampiamente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici*".

Detto provvedimento ha abrogato la fattispecie di millantato credito (prevista e punita dall'art. 346 c.p.) prevedendo l'assorbimento della condotta ivi prevista nell'ambito della fattispecie di "traffico di influenze illecite" di cui al successivo art. 346 *bis* c.p.

La riforma, tuttavia, non si è limitata a fondere le due precedenti incriminazioni, ma, nel compattarle, ne ha ampliato l'ambito di operatività.

Il delitto di **millantato credito** puniva due diverse azioni, quella di chi, **vantando un'influenza** presso un Pubblico ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione e quella di chi si faceva dare o promettere denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente o di doverlo remunerare.

In entrambe le forme indicate, la **vanteria** dell'agente (la cd. *venditio fumi*) era fondata su una **rappresentazione non veritiera** della possibilità di influenzare le decisioni del funzionario pubblico.

Tale ultimo aspetto avvicinava l'ipotesi criminosa in esame alla **truffa**, fattispecie consistente nel procurarsi un ingiusto profitto attraverso artifici o raggiri tali da indurre qualcuno in errore.

Tutti e due i delitti citati richiedevano per la loro integrazione un'attività di tipo fraudolento o, comunque, di inganno.

È interessante ricordare come nel corso degli anni, in linea con l'idea della natura pubblicistica del bene giuridico tutelato dalla norma (l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione), non siano mancate **letture ampliative** della fattispecie da parte della giurisprudenza, tese a ricomprendervi anche quelle situazioni in cui la **relazione** tra mediatore e pubblico ufficiale fosse **realmente esistente** e non meramente vantata ma il rapporto e soprattutto il credito vantato fosse comunque stato artatamente **ingigantito**.

Sulla spinta degli impegni internazionali, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale (l'art. 346-*bis*), riferito al **traffico di influenze illecite**.

Obiettivo della nuova fattispecie di reato è quello di punire condotte preliminari rispetto a quelle propriamente corruttive.

La stessa, infatti, punisce chi, **sfruttando relazioni esistenti** con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

L'ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una **iniziale clausola di riserva** che consente l'applicazione della norma – *expressis verbis* – “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-*ter*” (corruzione in atti giudiziari) c.p., rendendo del tutto evidente la funzione **prodromica** della nuova incriminazione **rispetto alla corruzione**.

Pur presentando evidenti analogie con il millantato credito, il traffico di influenze se ne differenzia sotto vari aspetti.

Presupposto esplicito di applicazione della norma è quello della **reale** (e non vantata) **esistenza di relazioni** fra l'intermediario ed il Pubblico Ufficiale.

La stessa costruisce una sorta di "**reato-contratto**" e **prevede la punibilità**, con identica pena del mediatore, **anche di colui che offre** denaro o altro vantaggio patrimoniale e ciò del tutto coerentemente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

La disposizione è stata oggetto di svariate critiche e soprattutto si è paventata da preoccupazione relativamente alla **scarsa tassatività e determinatezza** della condotta incriminata di “**illecita mediazione**”; l'**assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno delle lobby** rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite. Proprio questa considerazione, evidentemente ben presente al legislatore del 2012, aveva (probabilmente)

spinto quest'ultimo ad una **soluzione sul piano sanzionatorio di compromesso**. Era stata, in particolare, prevista una **pena** (tre anni di reclusione) di gran lunga **inferiore a quella del millantato credito** (cinque anni di reclusione), pur essendo questa nuova ipotesi più grave e minacciosa dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della preesistente, perché l'agente non si limita ad una vanteria ma mette in campo con il suo interlocutore un rapporto realmente esistente.

Con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'Italia si allinea definitivamente alle **prescrizioni internazionali** che considerano (v. art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa ed art. 18 della Convenzione Onu contro la corruzione) in modo unitario il comportamento di chi si propone di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente, **senza in alcun modo distinguere fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico.**

La riformata fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., come detto, amplia la portata di quelle antecedenti di millantato credito e traffico di influenza illecita; lasciando inalterata l'ipotesi della mediazione illecita, riscrive l'altra, che punendo la remunerazione richiesta dal mediatore **in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico agente.**

L'ipotesi in cui la remunerazione del funzionario pubblico sia finalizzata a far compiere un **atto contrario ai doveri di ufficio** o a far omettere o ritardare un atto di ufficio costituisce una circostanza aggravante dell'illecito.

Con la descritta novità diviene, quindi, penalmente rilevante anche l'esercizio di un'"influenza" finalizzata ad asservire il pubblico agente ovvero a fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio.

Un ulteriore aspetto oggetto di modifica riguarda la **contropartita della mediazione** illecita oggi costituita da "denaro o altra utilità", in luogo della previgente formulazione che si riferiva a "denaro o altro vantaggio patrimoniale".

Un cambiamento tutt'altro che formale, atteso che l'"**utilità**" ha un significato molto più ampio, che ricomprende il vantaggio patrimoniale ma si riferisce anche a qualunque vantaggio non patrimoniale idoneo a soddisfare un bisogno umano.

L'assorbimento del millantato credito nel traffico di influenze **trasforma**, infine, colui che nel precedente reato era **danneggiato, in un correo**, al quale si applicherà la stessa pena del mediatore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.).**

"Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà".

La norma si colloca tra i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Ratio indiscussa della disposizione è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'amministrazione risulti interessata.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni»), ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

La Corte di Cassazione ha precisato⁴ che il delitto è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 c.p. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta.

Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che **il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara** (sul punto si veda, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 12333, Valentino).

In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza, si è evidenziato che **il bene, protetto dall'art. 353 c.p. è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte**. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della *par condicio*, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: MEDIO - BASSO.

- **TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.).**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, 01 marzo 2022 n. 7264, a differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353 bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

⁴ Si vedano ad esempio Cass. Pen. Sez. II, 21 aprile 2017 n. 28388, Leo e altri e Cass. Pen. Sez. II 04 maggio 2018 n. 34746.

La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

Ai fini della consumazione del reato non è necessaria la realizzazione del fine – cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente –, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando; in ciò consiste il suo turbamento.

La norma punisce le condotte realizzate quando l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente.

La giurisprudenza si è più volte interrogata riguardo l'integrazione del reato nell'ipotesi in cui venga illegittimamente scelta la forma dell'affidamento diretto in luogo della gara.

Con riferimento all'art. 353 c.p. è stato evidenziato come la Pubblica Amministrazione, procedendo alla scelta del contraente mediante trattativa privata – che tipicamente non implica alcun confronto tra più offerte – possa derogare al modello normale di affidamento diretto, introducendo nel procedimento “segmenti concorrenziali”, almeno in relazione ai momenti iniziali del procedimento, in modo da far sì che vi sia una seppur informale fase esplorativa di preselezione competitiva delle imprese con cui contrattare. In questi casi, la giurisprudenza⁵ aveva ammesso – sulla base di un'interpretazione estensiva – la configurabilità del reato, escludendola, invece, nell'ipotesi di contratti conclusi a mezzo di trattativa privata svincolata a qualsivoglia schema concorsuale, anche informale, come accade quanto i singoli potenziali contraenti presentano ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resta libera di scegliere con chi stipulare, secondo criteri di convenienza e di opportunità, tipici della contrattazione tra privati.

Tale principio è poi stato applicato anche al reato di cui all'art. 353 *bis* c.p., precisando – e questo sembra essere il discrimine tra procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali può configurarsi il reato in esame e quelli in cui va escluso – che ciò che connota una procedura anche informalmente competitiva è la “*previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte*”, non essendo sufficiente la semplice “*comparazione dei 'curricula' di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico*” (così Cass. Pen., Sez. VI, 05 novembre 2020 n. 6603).

In sostanza, ciò che conta, ai fini dell'integrazione del reato, è il ricorso a istituti competitivi pregiudiziali alla formazione di un contratto con la pubblica amministrazione, che comportino – per legge o per volontà della stazione appaltante – la predisposizione di regole predeterminate alle quali tanto i privati, quanto il soggetto pubblico, devono adeguarsi, anche se tali regole sono meno stringenti di quelle previste per i contratti pubblici e le licitazioni private. **L'elemento chiave è l'esistenza di una qualche forma di concorrenza.**

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: MEDIO - BASSO.

Processi sensibili nell'ambito delle attività svolte dal Dipartimento Sovrintendenza agli Studi e dalle singole Istituzioni Scolastiche ed educative in relazione alle fattispecie di reato valutate rilevanti:

All'esito dell'attività di analisi svolte, i processi ritenuti potenzialmente a rischio di integrazione dei reati di cui agli artt. 314, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 322, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* c.p. nell'ambito delle attività svolte dal Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle singole Istituzioni Scolastiche ed educative sono i seguenti:

⁵ Si vedano ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 22 settembre 2004, n. 44829, Cass. Pen. Sez. VI, 28 gennaio 2008, n. 13124 e Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 29581.

1. GESTIONE CONTRATTUALISTICA PUBBLICA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Attività sensibili:

- Analisi e programmazione del fabbisogno;
- Individuazione della modalità di affidamento;
- Individuazione dell'oggetto e degli elementi essenziali del contratto;
- Determinazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- Scelta della procedura di aggiudicazione;
- Definizione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica;
- Definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi;
- Predisposizione degli atti e dei documenti di gara quali capitolato d'oneri, lettera di invito ed ogni altro documento necessario sulla base della procedura scelta;
- Pubblicazione dell'eventuale bando e gestione delle informazioni;
- Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;
- Risposte alle richieste di chiarimenti;
- Trattamento e conservazione della documentazione di gara;
- Eventuale nomina della Commissione giudicatrice;
- Gestione delle sedute di gara;
- Verifica dei requisiti di partecipazione;
- Valutazione dei requisiti ed in particolare dei requisiti qualitativi con applicazione dei punteggi;
- Valutazione delle offerte;
- Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte;
- Aggiudicazione provvisoria;
- Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai fini della stipula del contratto;
- Effettuazione delle comunicazioni riguardo le esclusioni e le aggiudicazioni;
- Stipula del contratto;
- Varianti in corso di definizione del contratto;
- Definizione cronoprogramma;
- Eventuali autorizzazioni al subappalto;
- Verifiche in corso di esecuzione;
- Concessione di eventuali proroghe e rinnovi;
- Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione;
- Emissione, conservazione e registrazione dei SAL;
- Pagamento del corrispettivo;
- Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all'ordine effettuato.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 4) turbata libertà degli incanti;
- 5) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 6) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, i requisiti di partecipazione/aggiudicazione potrebbero essere determinati con modalità tali da favorire determinati soggetti a fronte del percepimento di denaro o altra utilità.

Nell'ambito dell'affidamento diretto, l'assenza di analisi di mercato, la violazione del divieto di frazionamento artificioso o del criterio della rotazione potrebbero essere volti al raggiungimento dei medesimi fini.

Parimenti:

- definizione di un fabbisogno non rispondente ad effettive esigenze ma alla volontà di premiare interessi particolari;
- Indagine di mercato omessa o lacunosa;
- Alterazione della concorrenza;
- Violazione del divieto di frazionamento artificioso;
- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge;
- Diffusione di informazioni riguardo procedure di gara non pubblicate in modo da anticiparne i contenuti a determinati soggetti;
- Definizione di requisiti di partecipazione ed in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un partecipante;
- Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) volti ad avvantaggiare il fornitore uscente sfruttando asimmetrie informative in suo favore;
- Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di guidare l'aggiudicazione;
- Alterazione o sottrazione di documentazione di gara;
- Omessa o incompleta verifica riguardo il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale anche tramite FVOE;
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per influenzarne l'esito;
- Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Previsione di varianti al fine di favorire l'appaltatore consentendogli ad esempio di recuperare il ribasso applicato in sede di gara;
- Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD (ad esempio modifiche contrattuali o richieste/autorizzazioni di subappalto)

L'area assume particolare rilevanza con riferimento alle Istituzioni Scolastiche che hanno avuto accesso ai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al riguardo si rappresenta come il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda diverse linee di investimento, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche.

Trattasi di rilevanti misure di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, inserite all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito riepilogate:

- **Investimento 1.4:** Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);
 - DM 170/22 (scadenza cronoprogramma 31 dicembre 2024)
 - DM 19/24 (scadenza cronoprogramma 30 settembre 2025) per Scuole Statali e CPIA e Scuole Paritarie
- **Investimento 2.1:** Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);
 - Nota prot.n. 91698 del 31.10.2022 Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali (rendicontazione entro il 31.12.2024)
 - DM 66/2023 (scadenza al 30.09.2024) per Scuole Statali e CPIA
- **Investimento 3.1:** Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);
 - DM 65/23 (scadenza rendicontazione 31 dicembre 2025) per Scuole Statali, CPIA e Scuole Paritarie
 - DM61/23 (in attesa di riparti e Istruzioni operative)
- **Investimento 3.2:** Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro).

- Azione 1 *Classroom* (rendicontazione 31 Dicembre 2025) Scuole Statali e CPIA
- Azione 2 *Labs* (rendicontazione 31 Dicembre 2025)

Le istituzioni scolastiche sono state anche individuate quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 “*Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*” (siti web) e della linea di investimento 1.2 “*Abilitazione al cloud per le PA locali*” della Missione 1, Componente1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, prevede che l’attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace delle frodi, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento.

Pertanto, tutti i livelli di *governance* coinvolti all’interno del PNRR devono impegnarsi ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati *standard* giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti del PNRR, nonché ad adottare una politica di “tolleranza zero” nei confronti degli illeciti, mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne le conseguenze, come previsto dalla Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione.

Nella loro qualità di soggetti attuatori, anche le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse (verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese e verifica delle procedure di gara) e i casi di frode e conflitto di interessi, assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi, a effettuare i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese e a comunicarne i relativi esiti all’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato. (Piattaforma FUTURA).

Le tipologie di controlli ordinari in capo alle istituzioni scolastiche riguardano in particolare:

1. i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che hanno l’obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e l’analisi e la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D.lgs. n. 123/2011);
2. i controlli di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione, e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);
3. i controlli e le verifiche che assicurano il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (linee di investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del *tagging* ambientale;
4. l’adozione di misure volte ad assicurare per il conseguimento di *milestone* e target associati alla linea di intervento di riferimento nel rispetto dei vincoli previsti dalle Istruzioni Operative di riferimento;
5. l’adozione di misure di verifica e prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa anticicliaggio (“individuazione del titolare effettivo”);
6. l’inserimento e la rendicontazione sul sistema informativo dedicato (Piattaforma Futura), delle procedure di selezione e di gara, delle checklist di controllo, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.

Sulla base dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali (cfr. circolare MEF-RGS n. 30 dell’11 agosto 2022), delle istruzioni operative emanate dall’Unità di missione per il PNRR per la gestione delle risorse di ciascuna linea di finanziamento e dei relativi Accordi di concessione, le istituzioni scolastiche sono, quindi, tenute ad assicurare una sana gestione finanziaria e a svolgere controlli interni atti a garantire la prevenzione e il contrasto alle frodi in tutte le procedure di selezione del personale e di acquisto di lavori, beni e servizi.

Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali azioni per garantire una sana gestione finanziaria di competenza delle istituzioni scolastiche quali soggetti attuatori del PNRR:

- obbligo di acquisizione del CUP (Codice unico di progetto) per ciascun progetto finanziato, che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione e gli atti relativi al progetto (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.), prestando la massima cura nella sua gestione in quanto vincolato all'atto di finanziamento durante tutto il ciclo di vita del progetto;
- accertamento e verifica della corretta assunzione in bilancio all'interno del Programma annuale del finanziamento concesso per ciascuna linea di investimento, finalizzata a garantire un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- obbligo di acquisizione del CIG ordinario (Codice identificativo di gara) sul servizio Simog dell'ANAC per ciascuna procedura di affidamento, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la procedura cui esso è stato associato;
- verifica del rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza e pubblicità stabiliti dalle norme vigenti (pubblicazioni relative alle procedure di gara, alle procedure di selezione del personale, ai beneficiari a qualsiasi titolo delle risorse PNRR, etc.);
- obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni per l'identificazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, durante tutte le fasi della procedura di gara, e verifica circa l'affidabilità e la validità dei dati rilevati;
- accertamento e verifica, come richiesto dalla normativa in materia di affidamento di servizi e di contratti pubblici, che il personale (interno o esterno) della scuola quale stazione appaltante, direttamente coinvolto (RUP, componenti delle commissioni di valutazione delle graduatorie e delle offerte personale incaricato quale supporto al RUP, ecc.) nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN, art 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136) attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; analoga verifica circa l'assenza di conflitto di interessi deve essere effettuata anche in relazione al personale coinvolto nelle procedure di selezione del personale di progetto (responsabile del procedimento, commissioni di valutazione, ecc.) ed al personale incaricato dell'attuazione delle azioni previste dalle linee di investimento (esperti, *tutor* d'aula, ecc.);
- verifica che tutti i partecipanti alla procedura di gara, i titolari effettivi, il personale incaricato nel progetto (interno ed esterno) abbiano rilasciato una corretta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e relativi controlli;
- controlli ordinari amministrativo/contabili previsti dalla vigente normativa, nonché controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es., atti di approvazione degli stati di avanzamento, certificati di regolare esecuzione, collaudi e verifiche di conformità, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese, bonifici e quietanze, ecc.);
- verifica della presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, DSAN, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa *Next Generation EU*, ecc.) al fine di poter accertare e garantire l'assenza di doppio finanziamento;
- verifica della corretta imputazione sul finanziamento concesso dei soli costi che non sono e non saranno coperti con altri fondi pubblici o privati al fine di certificare l'assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese, anche attraverso il controllo e la verifica incrociata dei dati derivanti dal rispetto dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo della fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi;

- verifica del rispetto dei principi di parità di genere (*gender equality*), protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza e pubblicità, assenza di conflitto di interesse, attraverso procedure selettive pubbliche;
- registrazione di tutti i dati acquisiti in relazione al titolare effettivo e all'assenza del conflitto di interessi sul sistema informativo dedicato e accurata conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, di tutta la documentazione atta a comprovare le attività di verifica svolte e tutta la documentazione progettuale e attuativa da mettere prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *Audit*, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;
- adozione di un sistema efficace e tempestivo di segnalazione delle irregolarità e delle frodi sospette o accertate all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito tramite sistema informativo dedicato e posta elettronica certificata e alle altre autorità competenti.

Si precisa che chi **svolge la funzione di Responsabile Unico di Progetto, nell'esercizio della stessa, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale** (in tal senso si era espressa l'ANAC nell'ambito delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"⁶; la conclusione rimane ferma anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

2. NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI

Attività sensibili:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

La nomina di un consulente esterno presenta un profilo di rischio, potenziale, quale attività strumentale alla realizzazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) turbata libertà degli incanti;
- 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) corruzione in atti giudiziaria;
- 6) induzione a dare o promettere utilità.

In particolare, la nomina di uno o più consulenti esterni potrebbe essere effettuata su segnalazione di soggetti terzi – sia in presenza che in assenza di un'effettiva necessità – quale corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte degli Organi preposti alla nomina.

3. GESTIONE DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI

⁶ Linee Guida approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Attività sensibili:

- Valutazioni riguardo la tipologia di donazione, l'oggetto ed il soggetto che procede con la donazione;
- Accettazione donazione;
- Individuazione iniziative di sponsorizzazione;
- Procedure ammissione sponsor;
- Valutazione offerta sponsorizzazione;

Stipula contratto sponsorizzazione o rifiuto

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività si ravvisano rischi potenziali di integrazione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) Peculato, nell'ipotesi in cui, ad esempio, i contributi incassati vengano utilizzati con finalità diverse da quelle istituzionalmente previste.
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nelle ipotesi in cui, ad esempio di ricezione di denaro o altra utilità quale corrispettivo per la stipula del contratto di sponsorizzazione in assenza di presupposti.
- 3) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi di offerta o promessa di denaro o altre utilità – non accettata – al fine di indurre a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione in assenza dei requisiti.

4. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Attività sensibili:

- Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare;
- Contestazione Addebito;
- Convocazione interessato per audizione in contraddittorio
- Conclusione procedimento mediante archiviazione o contestazione addebito

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi il titolare del potere disciplinare dovesse ricevere denaro o altre utilità quale corrispettivo dell'esito concordato di un procedimento
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui l'interessato dovesse offrire denaro o altra utilità al titolare del potere disciplinare – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad influenzare l'*iter* del procedimento disciplinare.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, il titolare del potere disciplinare dovesse - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'incolpato a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo la favorevole conclusione del procedimento.
- 4) concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, il titolare del potere disciplinare dovesse, abusando della propria qualifica, costringere l'interessato a dare o promettere denaro o altra utilità.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'interessato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito del procedimento disciplinare a suo carico.

5. ADOZIONE LIBRI DI TESTO

Attività sensibili:

- Raccolta proposte editori e valutazione delle stesse;
- Delibera da parte del Collegio Docenti di adozione di libri di testo con coerenza con il PTOF;

Le attività presentano un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano offerti denaro o altra utilità ai Docenti al fine di favorire gli interessi di una casa editrice o di un autore
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui vengano offerti ad uno o più docenti – i quali non accettino la promessa o l'offerta – al fine di indurli a favorire una casa editrice o un autore.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Attività sensibili:

- Iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, valutazione delle domande, avviso di avvenuta predisposizione graduatoria, gestione liste di attesa);
- Iscrizione degli studenti al primo ciclo di iscrizione (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, comunicazione avvenuta iscrizione, valutazione delle domande in caso di esubero, richieste di iscrizione in corso d'anno);
- Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di istruzione (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, comunicazione avvenuta iscrizione, valutazione delle domande in caso di esubero, richieste di iscrizione in corso d'anno);
- Formazione delle classi (definizione dei criteri, costituzione delle classi);
- Assegnazione dei docenti alle classi (definizione dei criteri, assegnazione dei docenti);
- Determinazione degli orari dei docenti (rilevazione delle esigenze organizzative, didattiche e dei docenti, pianificazione orario);
- Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi (accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria dell'Istituto, esame delle domande pervenute, pubblicazione graduatoria provvisoria, esame eventuali reclami, eventuale elaborazione delle rettifiche, pubblicazione graduatorie definitive, reclutamento docenti);
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (analisi del fabbisogno formativo, mappatura e analisi delle opportunità e offerte di PCTO, nomina dei soggetti responsabili, progettazione PCTO, pianificazione dei periodi di PCTO).

L'attività presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, potrebbero essere offerti denaro o altra utilità per influenzare l'assegnazione - di alunni o docenti – nell'interesse di uno o più soggetti.

7. CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI O ESTERNI IN COERENZA CON IL PTOF

Attività sensibili:

- Individuazione e condivisione degli incarichi da attribuire in coerenza con il PTOF;
- Richiesta disponibilità ai docenti mediante circolare interna;
- Esame delle disponibilità pervenute;
- Eventuale formazione graduatoria;
- Comunicazione incarico;

- Provvedimento di incarico.

Le attività presentano un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ad esempio nell'ipotesi in cui, in cambio di denaro o altra utilità, un soggetto privo dei requisiti ovvero con un profilo meno idoneo di altri venga designato a scapito di altri.

8. PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI SUPPLENTI

Attività sensibili:

- Individuazione dalle graduatorie Regionali o di Istituto a seconda della tipologia di supplenza;
- Convocazione del docente;
- Raccolta domande MAD;
- Aggiornamento graduatorie.

Le attività presentano un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, la nomina potrebbe essere effettuata in assenza dei requisiti ovvero pretermettendo soggetti che avrebbero diritto di essere nominati favorendo altri soggetti in cambio di denaro o altra utilità. La stessa potrebbe essere accelerata in cambio di denaro o altra utilità ovvero, ai fini di ottenere una nomina potrebbero essere offerti denaro o altre utilità poi non accettati.

9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Attività sensibili:

- verifiche e valutazione degli apprendimenti (definizione delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti inclusi eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA);
- scrutini intermedi e finali (proposta di voto, valutazione del Consiglio di Classe, delibera del Consiglio di Classe);
- Verifiche e valutazione delle attività di recupero (predisposizione di corsi di recupero e frequenza da parte degli alunni cui sono destinati, verifiche infra-annuali, esame degli studenti con giudizio sospeso);
- Esami di Stato I° ciclo di istruzione (comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissione esami di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale);
- Esami di Stato II° ciclo di istruzione (definizione e pubblicazione dei crediti scolastici, attribuzione dei crediti scolastici agli studenti, comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissioni esame di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale);
- Erogazione di borse di studio/iniziative di valorizzazione del merito scolastico (acquisizione delle borse di studio e di altre iniziative di valorizzazione, acquisizione candidature o segnalazione alunni meritevoli, valutazione candidature).

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più docenti dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di modificare votazioni o di promuovere determinati alunni in assenza dei requisiti.
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, dovessero essere offerti denaro o altre utilità ad uno o più docenti – i quali non accettino la promessa o l'offerta – al fine di indurli a modificare votazioni o a promuovere un alunno in assenza di requisiti.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più docenti dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo la modifica di voti o la promozione in assenza dei requisiti.

10. GESTIONE DEI BENI

Attività sensibili:

- Raccolta richieste concessione in uso a terzi dei locali;
- Valutazione delle richieste;
- Provvedimento finale

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio, nel caso di offerta di denaro o altre utilità al fine di ottenere l'uso dei locali per finalità commerciali o politiche non autorizzate.

11. PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEI CONVITTI (RISCHIO SPECIFICO PER QUESTI ULTIMI)

Attività sensibili:

- Bilancio di previsione (analisi e registrazione delle fonti di entrata, attribuzione a capitoli/voci di spesa, determinazione avanzo di amministrazione, relazione illustrativa al Consiglio di Amministrazione, approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione);
- Gestione riscossione rette convittori non versate (invio solleciti di pagamento delle rette, riscossione)

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: nel caso, ad esempio, di mancato sollecito o mancato avvio delle procedure per il recupero del credito a fronte di altre utilità
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, dovessero essere offerte altre utilità – non accettate – al fine di indurre a non procedere con il recupero del credito

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: Le aree di rischio generali

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato alcuni procedimenti per i quali le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti ad esse assimilati sono tenuti ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Le aree obbligatorie di rischio individuate dal PNA, rilevate in parallelo a quanto delineato in termini di priorità dalla legge n. 190, aggiornate con quanto indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono riportate nella seguente tabella:

Articolo 1, comma XVI, Legge 6 novembre 2012 n. 190	Aree di rischio comuni a tutte le Amministrazioni
a) autorizzazione o concessione (ossia provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. <i>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an"</i> 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an" e nel contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D) Area; provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an" 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an" e nel contenuto
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento

	2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
g) affari legali e contenzioso	
h) scelta dei consulenti e collaboratori	

Le aree specifiche di rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che ogni Amministrazione ed ogni Ente alla stessa equiparato individui, sin dalla prima stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, “ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto”.

Con riferimento alle Istituzioni Scolastiche si individuano le seguenti ulteriori aree di rischio:

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (AREA SPECIFICA RISPETTO A QUELLA COMUNE DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

- Valutazione delle domande per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed ATA;
- Procedimento di nomina dei supplenti;
- Formazione delle graduatorie interne del personale a tempo indeterminato;
- Conferimento di incarichi interni al personale docente/ATA in applicazione del PTOF;
- Conferimento incarichi esterni al personale docente/ATA in applicazione del PTOF;
- Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti;
- Definizione del piano di formazione in servizio del personale ATA.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO (AREA SPECIFICA RISPETTO A QUELLA COMUNE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO).

- Iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, valutazione delle domande, avviso di avvenuta predisposizione graduatoria, gestione liste di attesa);
- Iscrizione degli studenti al primo ciclo di istruzione (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, comunicazione avvenuta iscrizione, valutazione delle domande in caso di esubero, richieste di iscrizione in corso d’anno);
- Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di istruzione (definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza, apertura iscrizioni ed accoglienza domande, comunicazione avvenuta iscrizione, valutazione delle domande in caso di esubero, richieste di iscrizione in corso d’anno);
- Formazione delle classi (definizione dei criteri, costituzione delle classi);
- Assegnazione dei docenti alle classi (definizione dei criteri, assegnazione dei docenti);
- Determinazione degli orari dei docenti (rilevazione delle esigenze organizzative, didattiche e dei docenti, pianificazione orario);
- Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi (accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria dell’Istituto, esame delle domande pervenute, pubblicazione graduatoria provvisoria, esame eventuali reclami, eventuale elaborazione delle rettifiche, pubblicazione graduatorie definitive, reclutamento docenti);
- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (analisi del fabbisogno formativo, mappatura e analisi delle opportunità e offerte di PCTO, nomina dei soggetti responsabili, progettazione PCTO, pianificazione dei periodi di PCTO).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (AREA SPECIFICA RISPETTO A QUELLA COMUNE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

- verifiche e valutazione degli apprendimenti (definizione delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti inclusi eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA);
- scrutini intermedi e finali (proposta di voto, valutazione del Consiglio di Classe, delibera del Consiglio di Classe);
- Verifiche e valutazione delle attività di recupero (predisposizione di corsi di recupero e frequenza da parte degli alunni cui sono destinati, verifiche infra-annuali, esame degli studenti con giudizio sospeso);
- Esami di Stato I° ciclo di istruzione (comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissione esami di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale);
- Esami di Stato II° ciclo di istruzione (definizione e pubblicazione dei crediti scolastici, attribuzione dei crediti scolastici agli studenti, comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissioni esame di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale);
- Erogazione di borse di studio/iniziative di valorizzazione del merito scolastico (acquisizione delle borse di studio e di altre iniziative di valorizzazione, acquisizione candidature o segnalazione alunni meritevoli, valutazione candidature).

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO (AREA SPECIFICA RISPETTO A QUELLA COMUNE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO):

- Elaborazione del PTOF (mappatura bisogni del territorio, predisposizione atto di indirizzo, costituzione Commissione/gruppo di lavoro per l'elaborazione del documento, redazione del documento, presentazione al Collegio Docenti ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto, pubblicazione del PTOF, monitoraggio *in itinere*);
- Programma annuale (analisi fonti di entrata, determinazione avanzo di amministrazione presunto, imputazione delle poste di entrata delle singole voci di spesa per attività e progetti, presentazione programma annuale al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione, pubblicazione del programma).

GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI (AREA SPECIFICA RISPETTO A QUELLA COMUNE DI GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO):

- Ricezione richieste di utilizzo dei locali scolastici;
- valutazione delle richieste;
- assegnazione utilizzo locali.

PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEI CONVITTI (RISCHIO SPECIFICO PER QUESTI ULTIMI)

- Bilancio di previsione (analisi e registrazione delle fonti di entrata, attribuzione a capitoli/voci di spesa, determinazione avanzo di amministrazione, relazione illustrativa al Consiglio di Amministrazione, approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione);
- Gestione riscossione rette convittori non versate (invio solleciti di pagamento delle rette, riscossione)

MAPPATURA DEI PROCESSI

Un processo è definito come una sequenza di attività correlate e interagenti che trasformano delle risorse in *output* destinato ad un soggetto interno o esterno e descrive essenzialmente il “chi”, “come” e “quando” dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Elenco dei processi svolti aggregato per aree di rischio.

Identificazione e descrizione dei processi.

Area di Rischio	Funzioni interessate	Identificazione del processo
Acquisizione e progressione del personale	Dipartimento Sovraintendenza agli Studi	Procedimento di nomina dei supplenti (supplenze annuali)
Acquisizione e progressione del personale	Dirigenti Istituzioni Scolastiche ed educative	Procedimento di nomina dei supplenti (supplenze brevi)
Acquisizione e progressione del personale	Dipartimento Sovraintendenza agli Studi	Valutazione delle domande per l'inserimento/l'aggiornamento delle graduatorie Regionali
Acquisizione e progressione del personale	Singole Istituzioni Scolastiche ed educative: Dirigente/Rettore e personale di segreteria per attività strumentali	Valutazione delle domande per l'inserimento/l'aggiornamento delle graduatorie di Istituto
Acquisizione e progressione del personale docente/ATA coerenti con il PTOF	Dirigenti Istituzioni Scolastiche e Rettore con riferimento alle istituzioni educative	Conferimento di incarichi interni personale docente/ATA coerenti con il PTOF
Acquisizione e progressione del personale docente/ATA coerenti con il PTOF	Dirigenti Istituzioni Scolastiche e Rettore con riferimento alle istituzioni educative	Conferimento di incarichi esterni personale docente/ATA coerenti con il PTOF
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Dirigenti Istituzioni Scolastiche e Rettore con riferimento alle istituzioni educative, Capo Servizi Segreteria, Segreteria con riferimento alle singole Istituzioni Scolastiche	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Dirigente Istituzioni Scolastiche ed educative, Capo Servizi Segreteria, Segreteria con riferimento alle singole Istituzioni Scolastiche	Affidamenti diretti
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Dipartimento Sovraintendenza agli Studi con riferimento agli acquisti di competenza	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Dipartimento Sovraintendenza agli Studi con riferimento agli acquisti di competenza	Affidamenti diretti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dirigente Istituzioni Scolastiche ed educative	Organizzazione del servizio scolastico – assegnazione alunni alle classi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Docenti – Consiglio di Classe	Valutazione degli alunni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dirigenti Istituzioni Scolastiche e Rettore con riferimento alle istituzioni educative	Organizzazione del servizio scolastico – assegnazione docenti alle classi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dirigente Istituzioni Scolastiche ed educative, Capo Servizi Segreteria, Segreteria con riferimento alle singole Istituzioni Scolastiche	Organizzazione del servizio scolastico – gestione iscrizioni scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo di istruzione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collegio Docenti	Adozione di libri di testo e scelta materiali didattici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consiglio di Istituto - Dirigenti	Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dirigente Istituzioni Scolastiche ed educative e Consiglio di Istituto	Gestione dei beni
Affari Legali e contenzioso	Sovrintendenza agli Studi – Dirigente Istituzioni Scolastiche ed educative a seconda delle competenze	Gestione procedimenti disciplinari
Affari Legali e contenzioso	Rettore/segreteria	Gestione riscossione rette convittori non versate

Rappresentazione dei processi

Processo	Rappresentazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Analisi e programmazione del fabbisogno; - Individuazione della modalità di affidamento; - Individuazione dell’oggetto e degli elementi essenziali del contratto; - Determinazione dell’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; - Scelta della procedura di aggiudicazione; - Definizione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica; - Definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi; - Predisposizione degli atti e dei documenti di gara quali capitolato d’oneri, lettera di invito ed ogni altro documento necessario sulla base della procedura scelta;

	- Pubblicazione dell'eventuale bando e gestione delle informazioni; - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; - Risposte alle richieste di chiarimenti; - Trattamento e conservazione della documentazione di gara; - Eventuale nomina della Commissione giudicatrice; - Gestione delle sedute di gara; - Verifica dei requisiti di partecipazione; - Valutazione dei requisiti ed in particolare dei requisiti qualitativi con applicazione dei punteggi; - Valutazione delle offerte; - Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai fini della stipula del contratto; - Effettuazione delle comunicazioni riguardo le esclusioni e le aggiudicazioni; - Stipula del contratto; - Varianti in corso di definizione del contratto; - Definizione cronoprogramma; - Eventuali autorizzazioni al subappalto; - Verifiche in corso di esecuzione; - Concessione di eventuali proroghe e rinnovi; - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; - Emissione, conservazione e registrazione dei SAL; - Pagamento del corrispettivo; - Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all'ordine effettuato;
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - Selezione dei consulenti esterni; - Nomina dei consulenti esterni; - Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.
Gestione Procedimenti disciplinari	- Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare; - Contestazione Addebito; - Convocazione interessato per audizione in contraddittorio - Conclusione procedimento mediante archiviazione o contestazione addebito
Procedimento di nomina dei supplenti (supplenze annuali)	- Individuazione dalle graduatorie Regionali o di Istituto a seconda della tipologia di supplenza; - Convocazione del docente; - Raccolta domande MAD;

	- Aggiornamento graduatorie
Conferimento di incarichi interni personale docente/ATA coerenti con il PTOF	- Selezione personale; - Eventuale formazione graduatoria; - Comunicazione incarico.
Assegnazione alunni alle classi	- Definizione criteri generali; - Raccolta e valutazione eventuali istanze presentate dai genitori; - Abbinamento ed assegnazione
Assegnazione docenti alle classi	- Definizione criteri generali da parte del Consiglio di Istituto; - Formulazione proposte Collegio docenti; - Assegnazione docente alla classe
Valutazione degli alunni	- <u>verifiche e valutazione degli apprendimenti</u> (definizione delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti inclusi eventuali alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)); - <u>scrutini intermedi e finali</u> (proposta di voto, valutazione del Consiglio di Classe, delibera del Consiglio di Classe); - <u>Verifiche e valutazione delle attività di recupero</u> (predisposizione di corsi di recupero e frequenza da parte degli alunni cui sono destinati, verifiche infra-annuali, esame degli studenti con giudizio sospeso); - <u>Esami di Stato I° ciclo di istruzione</u> (comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissione esami di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale); - <u>Esami di Stato II° ciclo di istruzione</u> (definizione e pubblicazione dei crediti scolastici, attribuzione dei crediti scolastici agli studenti, comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione – lettere e convocazioni – ammissioni esame di Stato, relazione finale del Consiglio di classe, nomina delle Commissioni, conduzione e valutazione delle prove scritte e orali, scrutinio finale); - <u>Erogazione di borse di studio/iniziative di valorizzazione del merito scolastico</u> (acquisizione delle borse di studio e di altre iniziative di valorizzazione, acquisizione candidature o segnalazione alunni meritevoli, valutazione candidature).

Adozione dei libri di testo	- Raccolta proposte editori e valutazione delle stesse; - Delibera da parte del Collegio Docenti di adozione di libri di testo con coerenza con il PTOF;
Gestione dei beni	- Raccolta richieste concessione in uso a terzi dei locali; - Valutazione delle richieste; - Provvedimento finale
Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	- Valutazioni riguardo la tipologia di donazione, l'oggetto ed il soggetto che procede con la donazione; - Accettazione donazione; - Individuazione iniziative di sponsorizzazione; - Procedure ammissione sponsor; - Valutazione offerta sponsorizzazione; - Stipula contratto sponsorizzazione o rifiuto
Gestione riscossione rette convittori non versate	- invio solleciti di pagamento delle rette; - riscossione.

Identificazione eventi rischiosi

Individuazione dei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo che si può riassumere in comportamenti soggettivi impropri di un soggetto che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere una decisione, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale delle proprie funzioni secondo l'ampia definizione di corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Registro eventi rischiosi.

Processo	Eventi rischiosi
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- definizione di un fabbisogno non rispondente ad effettive esigenze ma alla volontà di premiare interessi particolari; - Indagine di mercato omessa o lacunosa; - Alterazione della concorrenza; - Violazione del divieto di frazionamento artificioso; - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge; - Diffusione di informazioni riguardo procedure di gara non pubblicate in modo da anticiparne i contenuti a determinati soggetti; - Definizione di requisiti di partecipazione ed in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un partecipante; - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) volti

	ad avvantaggiare il fornitore uscente sfruttando asimmetrie informative in suo favore; - Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di guidare l'aggiudicazione; - Alterazione o sottrazione di documentazione di gara; - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per influenzarne l'esito; - Omessa o incompleta verifica riguardo il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale anche tramite FVOE; - Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - Previsione di varianti al fine di favorire l'appaltatore consentendogli ad esempio di recuperare il ribasso applicato in sede di gara; - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD (ad esempio modifiche contrattuali o richieste/autorizzazioni di subappalto).
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali.
Gestione procedimenti disciplinari	- abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire/sfavorire l'interessato; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.
Procedimento di nomina dei supplenti	- pretermissione di candidati allo scopo di favorirne altri collocati in posizione non utile; - nomina in assenza dei requisiti.
Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie Regionali o di Istituto	- Scarsità o assenza di controlli circa i titoli o gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive con l'obiettivo di agevolare un candidato

	- Favorire/sfavorire il posizionamento nelle graduatorie
Conferimento di incarichi interni coerenti con il PTOF	- Discriminazioni e/o favoritismi nell'attribuzione degli incarichi a prescindere dai titoli o con il fine di avvantaggiare determinati soggetti.
Conferimento di incarichi esterni coerenti con il PTOF	- Discriminazioni e/o favoritismi nell'attribuzione degli incarichi a prescindere dai titoli o con il fine di avvantaggiare determinati soggetti.
Assegnazione degli alunni alle classi	- Disparità di trattamento tra alunni finalizzata ad assecondare la richiesta di varianza tra le classi da parte di genitori o docenti.
Valutazione degli alunni	- Irregolarità nella valutazione intermedia dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiarne o penalizzarne taluni; - Irregolarità nella valutazione in sede di scrutinio finalizzata ad ottenere la promozione di studenti non meritevoli; - Irregolarità nell'attribuzione di borse di studio al fine di agevolare determinati soggetti
Assegnazione dei docenti alle classi	- Disparità di trattamento ed adozione di criteri arbitrari nella determinazione delle classi
Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici	- Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici per favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità
Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti	- Irregolare assegnazione di borse di studio/premi finalizzata ad avvantaggiare determinati studenti
Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	- Imputazione irregolare a bilancio delle somme incassate da privati su capitoli che prevedono liquidazione di compensi al personale interno allo scopo di avvantaggiarlo o favorirlo
Gestione dei beni	- Uso dei locali per finalità non istituzionali - Concessione dei locali a partiti politici o movimenti in cambio di utilità; - Concessione dei locali a soggetti che perseguono fini commerciali o di lucro in cambio di utilità
Gestione riscossione rette convittori non versate	- Disparità di trattamento al fine di favorire determinati soggetti/nuclei famigliari

Analisi del rischio corruttivo

Processo	Fattore abilitante del rischio	Indicatori di rischio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento	Possibile presenza di interessi esterni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Gestione procedimenti disciplinari	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Procedimento di nomina dei supplenti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Valutazione delle domande per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie Regionali o di Istituto	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Conferimento di incarichi interni coerenti con il PTOF	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Conferimento di incarichi esterni coerenti con il PTOF	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Assegnazione degli alunni alle classi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Valutazione degli alunni	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale Possibile presenza di interessi esterni
Assegnazione dei docenti alle classi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale
Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni

Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Gestione dei beni	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Gestione riscossione rette convittori non versate	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni

Livello di esposizione al rischio corruttivo

Processo	Misurazione del rischio	Motivazione della misurazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Medio	Numero di procedure ridotto, diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi. Il livello di rischio è stato aumentato tenuto conto della gestione dei fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte delle Istituzioni Scolastiche, della complessità del quadro normativo di riferimento e del personale ridotto di cui le stesse dispongono. Il rischio viene ridotto a livello “basso” nei casi in cui l’Ente si avvalga di centrali uniche di committenza esterne.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Medio Basso	Le procedure sono numericamente ridotte, i provvedimenti di affidamento sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale
Gestione procedimenti disciplinari	Basso	Procedimento in contraddittorio che coinvolge più soggetti, possibilità di impugnazione
Procedimento nomina supplenti	Medio Basso	Utilizzo graduatorie, conservazione documentazione a supporto, controlli segreteria. Rischio da mancato aggiornamento graduatorie
Assegnazione docenti alle classi	Basso	Criteri prestabiliti - Molteplici soggetti coinvolti – scarso rilievo ai fini corruttivi anche intesi in senso lato
Assegnazione alunni alle classi	Basso	Criteri prestabiliti - Molteplici soggetti coinvolti – scarso rilievo ai fini corruttivi anche intesi in senso lato
Valutazione alunni	Basso	Valutazione finale in ambito collegiale con possibilità di controllo ed efficacia deterrente
Adozione libri di testo	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale.
Conferimento incarichi interni ed esterni in coerenza con il PTOF	Medio Basso	La pubblicazione degli incarichi in applicazione della normativa in materia di trasparenza può fungere da deterrente; controllo indiretto da parte dei colleghi
Assegnazione borse di studio	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale.

Gestione dei beni	Basso	Molteplici soggetti coinvolti, scarsa significatività evidenza dell'utilizzo dei locali costituisce effetto deterrente
Gestione riscossione rette convittori non versate	Basso	Molteplici soggetti coinvolti, attività monitorata dagli organi di controllo interno

Trattamento del rischio corruttivo

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base di priorità emerse in sede di valutazione degli eventi corruttivi rischiosi. Si tratta di progettare l'attuazione di misure specifiche e concrete, prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate, alla sostenibilità organizzativa ed alle risorse disponibili.

La progettazione delle misure tiene conto della distinzione tra misure generali e specifiche, le prime intervengono in modo trasversale sull'intera organizzazione, le seconde agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

Misure generali

Le misure sono individuate tra quelle indicate al paragrafo 5 dell'Allegato 1 del PNA 2019 recante *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"* (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei "rappresentanti di interessi particolari"), confermate dal PNA 2022.

Le stesse sono state integrate con le misure previste dal PNA 2025.

Tipologia di misura	Indicatori descrittivi	Programmazione
Controllo	La gran parte delle attività a rischio prevedono valutazioni collegiali con conseguente responsabilità in capo all'intero organo deliberante. Le attività di controllo sono quindi in parte assolute reciprocamente dai componenti gli organi. Nel corso dell'anno verranno in ogni caso effettuate attività di monitoraggio e supervisione da parte dei Dirigenti e del RPCT, ciascuno con riferimento alla propria area di competenza	v. scheda programmazione misure specifiche
Regolamentazione	La Sovrintendenza agli Studi ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito a norma del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ed ha proposto alle Istituzioni Scolastiche una bozza di dichiarazione riguardo l'insussistenza di conflitti di interesse che potrà essere utilizzata dai RUP al fine di tenere traccia delle valutazioni effettuate al riguardo. Entro giugno 2026 verrà proposto un possibile regolamento per l'acquisto di lavori, beni e servizi con criteri comuni applicabili da parte delle diverse istituzioni Scolastiche (in fase di definizione tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e delle indicazioni fornite dall'ANAC con riferimento alla gestione dei fondi PNRR).	Adozione procedura per la gestione delle segnalazioni completata; Messa a disposizione modello dichiarazione riguardo l'assenza di conflitti di interesse utilizzabile dai RUP completata; Entro giugno 2026 proposta del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e dei criteri per l'affidamento di incarichi (tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dalle Determine ANAC in materia)

Trasparenza amministrativa	A seguito dell'adozione del PTPC le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere con l'implementazione della sezione "<i>Amministrazione trasparente</i>" completando tutte le sezioni rilevanti con riferimento alle attività svolte ed aggiornata tempestivamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Considerate le caratteristiche delle Istituzioni Scolastiche quello della trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione (in linea con quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 20 del 20 novembre 2018 depositata il 21 febbraio 2019). Nel corso del 2026 la Sovrintendenza agli Studi metterà a disposizione dei modelli per l'adeguamento agli schemi di pubblicazione rilasciati dall'ANAC.	Tempestiva
Trasparenza nelle gare pubbliche	A partire dal 1° gennaio 2024, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici assicura la pubblicazione dei dati individuati all'articolo 28 comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, tra cui quelli già previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012 190 (che pertanto è abrogato dal nuovo codice). Non è, pertanto, più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del <i>file</i> XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto <i>file</i>. A tal proposito, si rimanda alla nota ANAC del 10 gennaio 2024. L'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 introduce anche indicazioni specifiche rispetto al regime di trasparenza, come di seguito riportato: a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: rimangono valide le indicazioni fornite dal PNA 2022 (allegato 9); b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: rileva la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, adottata dall'ANAC d'intesa con il MIT, relativo all'avvio del processo di digitalizzazione; c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024: si applicano le disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e seguenti e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC e nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Appare opportuno richiamare anche il c.d. divieto di <i>pantouflage</i>, la pratica delle c.d. "porte girevoli": secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16 <i>ter</i> D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come introdotto dalla Legge 190/2012, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	Tempestiva

	amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".	
Formazione	Il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi proseguirà con la proposta di attività di formazione rivolte ai Dirigenti ed al personale di segreteria aventi ad oggetto i temi della prevenzione corruzione e della trasparenza amministrativa. Nel corso del 2026, implementando l'attività svolta gli scorsi anni e rivolta a Dirigenti e personale di segreteria, la Sovraintendenza organizzerà corsi di formazione in favore del personale impiegato presso la propria struttura aventi ad oggetto sia la materia della prevenzione della corruzione che del trattamento dei dati personali con specifico riferimento all'ambito scolastico.	Almeno n. 2 incontri di formazione entro dicembre 2026 aventi ad oggetto la prevenzione della corruzione ed il trattamento dei dati personali rivolti ai Dirigenti ed ai Capi Servizio di segreteria nonché al personale impiegato presso il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Segnalazione e protezione	Adozione canale di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 dedicata esclusivamente alla Sovraintendenza agli Studi ed all'ambito scolastico	Tempestiva
Disciplina del conflitto di interessi	Le Istituzioni Scolastiche monitorano consulenti e collaboratori individuati non si trovino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse mediante raccolta di dichiarazioni sostitutive e verifiche a campione in merito alle stesse.	Tempestiva

Misure specifiche

Processo	Evento rischioso	Misura specifica A	Misura specifica B
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- definizione di un fabbisogno non rispondente ad effettive esigenze ma alla volontà di premiare interessi particolari; - Indagine di mercato omessa o lacunosa; - Alterazione della concorrenza; - Violazione del divieto di frazionamento artificioso; - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge; - Diffusione di informazioni riguardo procedure di gara non pubblicate in	- Controlli e trasparenza: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa; ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione <u>Segnalazione e protezione</u>: la casella mail del RPCT ed il canale attivato in	- Proposta adozione da parte delle Istituzioni Scolastiche di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ovvero di principi comuni/set minimo di dati da inserire nei contratti entro giugno 2026 tenuto conto dell'intervenuta modifica normativa e delle disposizioni ANAC in materia; - Tracciabilità controlli fase esecutiva del contratto antecedenti al pagamento del corrispettivo:

	modo da anticiparne i contenuti a determinati soggetti; Definizione di requisiti di partecipazione ed in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un partecipante; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) volti ad avvantaggiare il fornitore uscente sfruttando asimmetrie informative in suo favore; Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di guidare l'aggiudicazione; Alterazione o sottrazione di documentazione di gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per influenzarne l'esito; Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; Previsione di varianti al fine di favorire l'appaltatore consentendogli ad esempio di recuperare il ribasso applicato in sede di gara; Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	formalizzazione comunicazione esatto adempimento prima di richiedere l'emissione della fattura con particolare riferimento ai servizi.
Contratti pubblici – affidamento diretto di incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni;	- Trasparenza ➤ Pubblicazione determina affidamento sui siti istituzionali;	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a

	- Affidamento diretto in assenza di reali necessità; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali.	➤ indicazione specifica all'interno del provvedimento delle motivazioni a sostegno (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare l'incarico che con riferimento ai criteri di scelta del soggetto individuato); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sui siti istituzionali. Segnalazione e protezione: - obbligo di segnalare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti (oltre 5) ad un medesimo operatore nell'ambito del medesimo esercizio	svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato - Controlli Dirigente: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. ➤ Nel corso del triennio 2026 – 2028 dovranno essere poste in essere verifiche a campione aventi come specifico oggetto la gestione della fase esecutiva dei contratti, con particolare riferimento ai servizi affidati secondo il qualità/prezzo al fine di monitorare l'esatto adempimento e l'effettivo rispetto delle disposizioni normative e contrattuali; - Applicazione della rotazione ove non trova applicazione il principio dell'<i>intuitu personae</i>
Gestione Procedimenti disciplinari	- abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.	- Monitoraggi sull'esercizio del potere disciplinare.	- Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	- Imputazione irregolare a bilancio delle somme incassate da privati su capitoli che prevedono liquidazione di compensi al personale interno allo scopo di avvantaggiarlo o favorirlo	- Valutazione adozione regolamento da parte delle singole Istituzioni Scolastiche - Determina di accoglimento delle sponsorizzazioni e delle donazioni con descrizione analitica degli stessi e delle finalità perseguite	Pubblicazione sul sito istituzionale della determina con elencazione dei numeri di capitolo del bilancio in cui confluiscono le somme donate
Adozione libri di testo e materiale didattico	- Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici per favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità.	- Regolare ricorso alla deliberazione del collegio dei docenti con provvedimento motivato	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.

Assegnazione dei docenti alle classi	- Disparità di trattamento ed adozione di criteri arbitrari nella determinazione delle classi	- Pubblicazione sui siti istituzionale dei criteri generali di attribuzione	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Assegnazione degli alunni alle classi	Disparità di trattamento tra alunni finalizzata ad assecondare la richiesta di varianza tra le classi da parte di genitori o docenti.	Pubblicazione dei criteri generali di attribuzione sui siti istituzionali	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Valutazione degli alunni	- Irregolarità nella valutazione intermedia dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiarne o penalizzarne taluni; - Irregolarità nella valutazione in sede di scrutinio finalizzata ad ottenere la promozione di studenti non meritevoli; - Irregolarità nell'erogazione di borse di studio al fine di favorire determinati soggetti	- Pubblicazione dei criteri valutazione approvati dal Collegio Docenti sia per la valutazione dell'apprendimento che del comportamento sul sito istituzionale di ogni Istituzione Scolastica; - Pubblicazione esiti esami; - Pubblicazione criteri erogazione borse di studio nell'ambito di apposita sezione del sito istituzionale, - Pubblicazione graduatorie/nominativi destinatari borse	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Conferimento di incarichi a personale interno o esterno in coerenza con il PTOF	- Discriminazioni e/o favoritismi nell'attribuzione degli incarichi a prescindere dai titoli o con il fine di avvantaggiare determinati soggetti.	- Adozione regolamento per l'affidamento incarichi esterni; - Diramazione circolari interne esplicative dei criteri per il conferimento di incarichi interni ovvero adozione di apposito regolamento	Trasparenza: Pubblicazione criteri/Regolamenti sul sito istituzionale
Procedimento di nomina dei supplenti	- pretermissione di candidati allo scopo di favorirne altri collocati in posizione non utile; - nomina in assenza dei requisiti.	- Inserimento copia comunicazione inviata ai candidati all'interno del fascicolo della supplenza in modo che si evincano numero ed identità dei soggetti interpellati; - Comunicazione nelle 24 ore successive alla stipula del contratto ed alla presa di servizio dei dati delle supplenze ai sistemi informativi in modo da rendere	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima,

		fruibili per le altre Istituzioni Scolastiche la situazione aggiornata	eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Valutazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie	- Scarsità o assenza di controlli circa i titoli o gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive con l'obiettivo di agevolare un candidato - Favorire/sfavorire il posizionamento nelle graduatorie	- Pubblicazione immediata delle graduatorie provvisorie con indicazione dei termini per proporre reclamo; - Fermi restando i controlli da effettuarsi obbligatoriamente in occasione della stipula del primo contratto effettuare controlli a campione per almeno il 5% delle domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie al fine di verificare la veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati - Valutare istituzione registro delle astensioni ove non ancora istituito e compilazione progressiva del registro con iscrizione delle dichiarazioni di astensione.	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Gestione dei beni	- Uso dei locali per finalità non istituzionali - Concessione dei locali a partiti politici o movimenti in cambio di utilità; - Concessione dei locali a soggetti che perseguono fini commerciali o di lucro in cambio di utilità	Definizione e pubblicazione criteri per l'utilizzo dei locali	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.
Gestione riscossione rette convittori non versate	- Disparità di trattamento al fine di favorire determinati soggetti/nuclei famigliari	- Individuazione tempistiche <i>standard</i> per invio solleciti/avvio procedure recupero crediti; - Adozione provvedimenti motivati in caso ci si discosti dagli <i>standard</i> predefiniti	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.

Processo	Misura A	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Controlli: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture e formalizzazione valutazione esatto adempimento prima di procedere con la richiesta di emissione fattura; ➤ Controlli sulla gestione della cassa.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	segreteria Dirigenti Revisore Istituzioni Scolastiche	5% delle fatture emesse
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Trasparenza: ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti aggiudicazione. Applicazione della rotazione ove possibile.	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: Dirigente Controllo Il Livello: Dipartimento Sovraintendenza agli Studi	Verifica completezza pubblicazioni
Assegnazione alunni alle classi	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Pubblicazioni tempestive	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: Dirigente	Verifica pubblicazione avvenuta
Assegnazione docenti alle classi	Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la	Pubblicazioni tempestive	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: Dirigente	Verifica pubblicazione avvenuta

	possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.				
Valutazione alunni	➤ Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.	Pubblicazioni tempestive	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: Dirigente	Verifica pubblicazione avvenuta
Conferimento incarichi interni/esterno in coerenza rispetto al PTOF	- Adozione regolamento per l'affidamento incarichi esterni; - Diramazione circolari interne esplicative dei criteri per il conferimento di incarichi interni ovvero adozione di apposito regolamento	Coincidente con la misura	Entro giugno 2026	Dirigente Controllo II Livello: Dipartimento Sovrintendenza agli Studi	Adozione regolamento/diramazione circolari
Procedimento di nomina dei supplenti	- Inserimento copia comunicazione inviata ai candidati all'interno del fascicolo della supplenza in modo che si evincano numero ed identità dei soggetti interpellati; - Comunicazione nelle 24 ore successive alla stipula del contratto ed alla presa di servizio dei dati delle supplenze ai sistemi informativi in modo da rendere fruibili per le altre Istituzioni Scolastiche la situazione aggiornata	Controlli quantitativi a campione	Annuale	Dirigente Sovrintendenza agli Studi	Verifica 5% fascicoli con riferimento alla completezza degli stessi
Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	Determina di accoglimento delle sponsorizzazioni e delle donazioni con descrizione analitica degli stessi e delle finalità perseguite	Controlli quantitativi a campione	Annuale	Dirigente Revisore	5% donazioni o sponsorizzazioni

Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	Valutazione adozione Regolamento da parte delle singole Istituzioni Scolastiche	Coincidente con la misura	Entro giugno 2026	Dirigente	Adozione regolamento quando opportuno
Valutazione delle domande per inserimento nelle graduatorie	Pubblicazione immediata delle graduatorie provvisorie con indicazione dei termini per proporre reclamo; Fermi restando i controlli da effettuarsi obbligatoriamente in occasione della stipula del primo contratto effettuare controlli a campione per almeno il 5% delle domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie al fine di verificare la veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati Valutare istituzione registro delle astensioni ove non ancora istituito e compilazione progressiva del registro con iscrizione delle dichiarazioni di astensione; -	Pubblicazioni tempestive Controlli quantitativi a campione	Annuale	Pubblicazione: segreteria/uffici Sovraintendenza Controlli: Dirigente/Sovraintendente agli Studi	5% delle domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie al fine di verificare la veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati
Adozione libri di testo e materiale didattico	- Regolare ricorso alla deliberazione del collegio dei docenti con provvedimento motivato	Controlli quantitativi a campione	Annuale	Dirigente	5% delibere per verifica inserimento motivazione effettiva
Gestione dei beni	Definizione e pubblicazione criteri per l'utilizzo dei locali	Coincidente con la misura	Entro marzo 2026	Dirigente	Adozione criteri
Gestione riscossione rette convittori non versate	Definizione criteri con tempistiche <i>standard</i> di invio lettere sollecito/avvio delle procedure di recupero del credito nonché indicazione della necessità di adottare provvedimenti motivati in caso ci si discosti	Coincidente con la misura	Entro marzo 2026	Rettore	Adozione criteri

Processo	Misura B	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Proposta adozione da parte delle Istituzioni Scolastiche di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice Appalti) ovvero di principi comuni/set minimo di dati da inserire nei contratti	Coincidente con la misura	Entro giugno 2026	Proposta: Sovraintendenza agli Studi Adozione: singole Istituzioni Scolastiche	Adozione Regolamento/principi comuni
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato. - Controlli Dirigente: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali.	Controlli segreteria relativi ad ogni affidamento	Annuale	segreteria	Possibili controlli ulteriori a campione 10% contratti sottoscritti da parte del Dirigente
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata
Assegnazione alunni alle classi	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata

	-				
Assegnazione docenti alle classi	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata
Valutazione alunni	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata
Conferimento incarichi interni/esterno in coerenza rispetto al PTOF	- Pubblicazione Regolamento sul sito istituzionale o diramazione circolare con criteri	Pubblicazione tempestiva	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: Dirigente	Verifica avvenuta pubblicazione
Procedimento di nomina dei supplenti	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata
Gestione sponsorizzazioni e donazioni da privati	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata
Gestione dei beni	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovraintendenza agli Studi	Misura adottata

	anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>				
Gestione riscossione rette convittori non versate	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Sovrintendenza agli Studi	Misura adottata

Ulteriore programmazione ai sensi del PNA 2025:

LINEA STRATEGICA	AMBITO	OBIETTIVO	AZIONE	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPI
1	Trasparenza	OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling (Trasparenza) messo a disposizione dall'ANAC	Individuazione difformità della sezione "Amministrazione Trasparente" delle diverse Istituzioni Scolastiche rispetto ai parametri ANAC	Comunicazione esiti verifica alle singole Istituzioni scolastiche con indicazione delle eventuali implementazioni da porre in essere	Entro dicembre 2026 compatibilmente con la messa a disposizione dello strumento da parte dell'ANAC
1	Trasparenza	OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti "Amministrazione Trasparente" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di "accessibilità" per persone con disabilità visive, motorie o cognitive	Allineamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le raccomandazioni/ linee guida	Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione "Amministrazione Trasparente". Monitoraggio a cura della Sovrintendenza agli Studi con comunicazione alle singole Istituzioni Scolastiche dei risultati	2026 2027 2028
1	Trasparenza	OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da Anac per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti "spese e pagamenti dell'amministrazione", "organizzazione", "controlli e rilievi sull'amministrazione" nonché alle ulteriori sezioni di cui alla Delibera pubblicata lo scorso 23 dicembre	Assolvimento agli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC	messa a disposizione di schemi da parte della Sovrintendenza agli Studi e successivo monitoraggio entro dicembre di ogni anno con comunicazione esiti alle Istituzioni Scolastiche	2026 2027
2	Piani di integrità	OBIETTIVO 2.2: Partecipazione alle iniziative e attività sperimentali per semplificare e digitalizzare la programmazione anticorruzione	2.2.1 Partecipazione alle iniziative di promozione e formazione sulle funzionalità del sistema da parte delle amministrazioni dell'ambito soggettivo di riferimento (cfr. obiettivo 2.1)	Partecipazione agli eventi formativi a cura della Sovrintendenza agli Studi	Partecipazione agli eventi formativi (Si/No)	2026, 2027 e 2028
4	D.Lgs. 39/2013	OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici	4.2.1 Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di inconferibilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa	Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in base tenuto conto dei modelli forniti dalla Sovrintendenza	Adeguamento ai modelli standardizzati da parte di un campione di Istituzioni scolastiche (Si/No)	2026 2027 2028
4	D.Lgs. 39/2013	OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici	4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti	Incremento annuo del 5% dei controlli rispetto al dato rilevato nell'annualità precedente (VR, valore di riferimento)	Numero controlli a campione su +5% rispetto al VR a cura delle Istituzioni Scolastiche	2026 2027 2028
5	Contratti pubblici (digitalizzazione)	OBIETTIVO 5.2: Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti	5.2.1 Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali	Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori)	Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100	2026 2027 2028
6	Whistleblowing (consolidamento)	OBIETTIVO 6.2: Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida	6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione	Realizzazione iniziative di sensibilizzazione a cura della Sovrintendenza agli Studi	≥1 per ciascun anno	2026 2027 2028
6	Whistleblowing (consolidamento)	OBIETTIVO 6.2: Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida	6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing	Effettuazione di formazione per RPCT (Sovrintendente agli Studi)	≥1 per ciascun anno	2026 2027 2028
6	Whistleblowing (consolidamento)	OBIETTIVO 6.2: Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida	6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni	Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni	Implementazione aggiornamento e allineamento (Si/No) a cura della Sovrintendenza agli Studi	2026 2027

LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIANO

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio del processo di gestione del rischio corruttivo si distingue in due fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si compone di due livelli:

- in autovalutazione da parte di ciascun responsabile (es. Dirigente, segreteria, ecc.);
- attuato dall'RPCT.

Frequenza del monitoraggio:

- in autovalutazione: costante con tempestiva informazione all'RPCT;
- attuato dall'RPCT: almeno annuale, mediante controllo degli indicatori di monitoraggio previsti per l'attuazione delle misure attraverso la richiesta di documenti, relazioni, informazioni e qualsiasi prova dell'attività svolta da parte del responsabile dell'attuazione della misura.

Il riesame riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso ed è coordinato dall'RPCT; l'attività di verifica può essere inoltre effettuata a seguito della ricezione da parte di quest'ultimo di segnalazioni di illecito.

Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all'interno del PTPCT in quanto presupposto della definizione del successivo piano e della relazione annuale RPCT.
--

ROTAZIONE

La determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, al punto 3.1.1 auspica l'attuazione di misure di rotazione funzionale, compatibilmente con le esigenze organizzative delle società e tenuto conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro ed oggettivi, connessi all'assetto organizzativo. La previsione si ritrova anche nell'ambito del PNA 2019 e del PNA 2022.

Con specifico riferimento al settore scolastico, l'Autorità Anticorruzione sollecita, sin dalla Determinazione 08 marzo 2017 n. 241, una graduale rotazione

dei Dirigenti, da attuare a seguito di una specifica ed adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, nel caso di specie da parte della Sovrintendenza agli Studi, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali.

Recentemente l'ANAC, al riguardo, ha evidenziato il fatto che le Istituzioni Scolastiche, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamate a gestire risorse economiche anche ingenti per l'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto alla luce dei finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); tale aspetto, a parere dell'Autorità, rende opportuna l'applicazione della misura della periodica rotazione, da non intendersi quale forma di sfiducia o di punizione nei confronti del Dirigente, bensì quale strumento di prevenzione della possibile insorgenza di collusioni o pressioni esterne, data la perdurante permanenza nello stesso incarico di vertici per più anni.

La misura è concepita quindi come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, ma volta a rafforzare l'autonomia dei dirigenti.

L'ANAC ha suggerito l'adozione di **criteri di preventiva pubblicazione delle sedi sottoposte a rotazione, favorendo l'acquisizione di candidature da parte dei Dirigenti.**

In applicazione del presente Piano la Sovrintendenza agli Studi valuterà l'avvio della stesura di una procedura di rotazione coinvolgendo tutte le parti interessate; obiettivo è la fissazione di criteri specifici e l'adozione di un atto formale che li disciplini entro il triennio di validità del documento (termine: settembre 2026).

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)

Triennio 2026-2028

(Articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33)

1.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Dati soggetti a pubblicazione

Come indicato in precedenza nell'ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione ogni Istituzione Scolastica ha attivato sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente" e sono tenute a provvedere ad aggiornarla con continuità. Allo stesso modo la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa è infatti considerato, stanti la natura e l'organizzazione degli Enti, una delle misure più efficaci in materia di prevenzione della corruzione.

La sezione è a sua volta articolata in sezioni e sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare a norma dell'allegato 1 al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Queste sottosezioni sono riportate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" in calce al presente documento; la tabella riporta gli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione e le tempistiche di aggiornamento.

La colonna "Contenuto dell'obbligo" riporta in dettaglio i dati di cui la normativa prevede l'obbligo di pubblicazione; quella recante "note" indica l'eventuale non applicabilità dell'obbligo di pubblicazione o alcune indicazioni riguardo le modalità con cui provvedere.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ne ha recepito principi e disposizioni adeguando i contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 le Istituzioni Scolastiche e la Regione autonoma Valle d'Aosta hanno designato un proprio Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Quest'ultimo, a norma dell'art. 39 Regolamento (UE) 2016/679, fra i diversi compiti è tenuto a monitorare l'osservanza delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali; la verifica si estende naturalmente anche alle pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ed è volta ad appurare che siano soggetti a diffusione esclusivamente i dati per cui specifiche normative prevedono un obbligo in tal senso e non anche informazioni ulteriori.

Ogni Istituzione Scolastica e la Regione autonoma Valle d'Aosta sono inoltre tenute a verificare sempre che la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di specifico presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di:

- Liceità;
- Correttezza;
- Trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione del periodo di conservazione;
- integrità
- riservatezza

tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati rimangono pubblicati sul sito per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatto salvo che con riferimento ai dati relativi a consulenti e collaboratori per cui il periodo di pubblicazione è fissato in 3 anni.

Trascorso detto periodo i dati e le informazioni vengono trasferiti nella sezione "archivio" a norma dell'art. 8 comma 3 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TUTELA DELLA *PRIVACY*

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto emanando apposite "Linee guida" al fine di definire un quadro unitario di misure ed accorgimenti volti a individuare le cautele che i soggetti destinatari delle norme in materia di trasparenza amministrativa sono tenuti ad applicare al fine di bilanciare adeguatamente il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

Mediante il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* poi modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, il Legislatore ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati facendo seguito alla delega prevista dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Nell'ambito del capo I, dedicato ai "principi generali", la trasparenza è definita come *"l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Nel medesimo capo I è precisato che *"oggetto del decreto" è l'individuazione degli obblighi di trasparenza "concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" e che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7"*.

Si evidenzia, in proposito, che lo stesso Legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del Decreto, definisce la *"pubblicazione"* come l'inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni – in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche previste nell'allegato al decreto stesso – dei documenti, delle informazioni e dei dati *"concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"*.

La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione è schematicamente riassunta nell'allegato al D.Lgs. n. 33/2013 che individua la *"struttura delle informazioni sui siti istituzionali"* e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" debba essere organizzata in sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e allegato al D. Lgs. 33/2013).

Devono ritenersi estranei all'oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa.

Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza, qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del D. Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 e, conseguentemente, dall'ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all'accesso civico (art. 5), all'indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).

Limiti generali alla trasparenza

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – trovano naturalmente applicazione anche nell'attività di pubblicazione di dati sul *web* per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che "*dato personale*" si intende "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*" (art. 4, paragrafo 1 n. 1 Regolamento UE 2016/679).

Inoltre, la "*diffusione*" di dati personali – ossia "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (art. 4, comma 1, lett. M D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento; laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" e "la vita sessuale" degli interessati.

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (dai particolari di cui all'art 9 Regolamento UE 2016/679), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati relativi a condanne penali o reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE 2016/679 e di cui all'art. 2 *octies* D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101).

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. *web* [2243168](#)), gli Enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati particolari ovvero inerenti condanne penali o reati.

In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di detti dati, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, D. Lgs. n. 33/2013).

Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione "sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4".

Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di massima con il termine di cinque anni.

Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:

- a. con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (estremi atto di conferimento, *curriculum vitae*, dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, retribuzione prevista) che devono essere adempiuti entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e che perdurano per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
- b. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione inerenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (atto di nomina, curriculum, compensi, dati relativi all'assunzione di altre cariche, ecc.) entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e che perdurano per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico

L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, può determinare, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

L'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che *"Le amministrazioni non possono disporre filtri ed altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione trasparente"*.

Si evidenzia che l'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella sezione "Amministrazione trasparente", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza".

Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del *curriculum vitae* redatto in conformità al vigente modello europeo.

Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i *curricula* professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5),

dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del *curriculum* non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i *curricula*, il Titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio *curriculum* in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza).

In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i dati personali (nome e cognome), i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.

Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi del personale con qualifica di Dirigente

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 emessa in data 23 gennaio 2019, procedendo ad un giudizio di bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali - inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona - e quello al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 14, comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. A parere della Corte, il Legislatore, nell'estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei Dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall'articolo 3 della Costituzione.

L'obbligo non si intende pertanto in vigore con riferimento ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Restano fermi gli oneri di pubblicazione relativi al *curriculum vitae* ed agli eventuali ulteriori incarichi.

Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul *web* la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 D. Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33)

L'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, dei provvedimenti in discorso devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento.

Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali.

Con riferimento a questi ultimi restano salve altre forme di conoscibilità previste dalle normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'Ente o pubblicazione all'albo pretorio).

Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'Ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati.

Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità o disabilità.

Come già rilevato in passato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti *web* istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. *username* e *password*, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

[Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari \(artt. 26 e 27 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33\)](#)

L'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione *"delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro"*. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione *"costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario"*.

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il *link* al progetto selezionato e al *curriculum* del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso D. Lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- a. di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- b. di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
- c. di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992");
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto con disabilità", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati.

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.

Spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, ecc.

Pubblicazioni ai sensi di disposizioni diverse da quelle in materia di trasparenza amministrativa

Al di là delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa esistono casi ed obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della Pubblica Amministrazione disciplinati da specifiche disposizioni di settore, come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al

rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).

Anche per tali fattispecie occorre – come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di "trasparenza" – che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo.

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo i principi precedentemente ricordati, i Titolari del trattamento sono tenuti a minimizzare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi evitandone il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, anonimizzati o pseudo-anonimi.

Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto.

Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale ovvero dati relativi a sentenze penali.

È vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità o disabilità.

Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

A fronte della messa a disposizione *online* di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in *Internet* e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati.

In particolare, occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (es. *Google*), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.

Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito *web*, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di *metatag noindex* e *noarchive* nelle intestazioni delle pagine *web* o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il *file robots.txt*) posto sul *server* che ospita il sito *web* configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol* (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca *Internet*, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste).

Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni.

pubbliche, mediante l'utilizzo di *software* o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.

MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEGLI ISTITUTI DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'AVVESSO DOCUMENTALE

a. Il diritto di accesso

Il diritto di accesso è espressione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione e persegue la finalità di rendere conoscibili, a determinate condizioni, gli atti e i dati in possesso della Pubblica Amministrazione ovvero di Enti alla stessa assimilati.

L'accesso agli atti si suddivide in due macrocategorie: **accesso documentale**, esercitato ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e **accesso civico** disciplinato dal D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97.

I due istituti divergono quanto ai presupposti, alle finalità ed ai relativi risvolti procedurali.

L'**accesso documentale**, ex artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è definito come il diritto di *"prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi"* (art. 22, comma 1, lett. a Legge 241/90) ed è esercitabile a condizione che l'istante sia titolare di un interesse c.d. qualificato e, cioè, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza o conoscibilità degli atti.

Per contro, l'accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (*Freedom of Information Act*). A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, l'accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a *"chiunque"* e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell'istante e senza obbligo di motivare l'istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l'accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l'art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l'**accesso civico c.d. semplice** e, al comma 2, l'**accesso civico generalizzato**.

L'**accesso civico semplice**, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, ha ad oggetto *"l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"* (comma 1).

L'accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione.

Diversamente, l'**accesso civico generalizzato** consente a chiunque di *"accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* (comma 2) e, pertanto, ha ad oggetto dati e documenti diversi rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di trasparenza.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice. Quest'ultimo infatti rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempimento.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, si è occupata della questione dibattuta concernente l'applicazione dell'accesso documentale ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 e dell'accesso civico semplice e generalizzato ex D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 nell'ambito dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto che l'istanza di accesso documentale possa concorrere con quella relativa all'accesso civico generalizzato. Di conseguenza, qualora l'istanza di accesso documentale non possa essere accolta per carenza dell'interesse qualificato potrà, in subordine, essere accolta⁷ l'istanza ai fini dell'accesso civico generalizzato.

Inoltre, per l'Adunanza Plenaria, anche nella fase esecutiva del contratto sussiste⁸ un interesse pubblico diretto all'attuazione del principio di trasparenza e concorrenza dell'intera procedura ad evidenza pubblica che consente l'ostensibilità dei documenti anche relativi all'esecuzione del contratto.

Quanto alla questione di diritto relativa all'ambito di applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per i contratti pubblici, secondo i giudici occorre analizzare l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 congiuntamente all'art. 5 *bis* D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina le ipotesi di esclusione dell'accesso civico.

Sul punto si è sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti due orientamenti: l'uno favorevole all'ammissibilità dell'accesso civico nella materia dei contratti pubblici e l'altro che lo esclude, ma l'Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti richiamati, considerando **ammissibile l'applicazione dell'accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici**. Secondo la Plenaria, sussiste un diritto dei cittadini all'accesso dei dati in possesso della P.A., finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa".

In definitiva, l'applicazione di tale forma di accesso per i contratti pubblici trova solo tre eccezioni assolute:

- 1) i documenti coperti dal segreto di stato;
- 2) i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge;
- 3) le ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i casi elencati dall'art. 53, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativi alle specifiche tecniche degli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di leale concorrenza⁹.

b. Esercizio dell'accesso civico nei confronti delle diverse Istituzioni Scolastiche

Tutte le Istituzioni Scolastiche devono garantire il diritto all'**accesso civico** in forma gratuita senza obbligo di motivazione.

Le richieste possono essere inoltrate a mezzo *mail* ovvero a mezzo PEC agli indirizzi indicati nei singoli siti istituzionali delle diverse Istituzioni Scolastiche ovvero ancora depositando richiesta scritta presso le segreterie indicando: indirizzo e-mail per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina *web* in cui sono

⁷ L'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento".

⁸ Sul punto, l'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale".

⁹ Sul punto è stato espresso il seguente principio di diritto: "c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Istituzione Scolastica, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico”.

Ricevuta la richiesta le Istituzioni Scolastiche verificheranno la sussistenza di un obbligo normativo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederanno ad inserire i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Contestualmente daranno comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica interessata dalla richiesta quest'ultima si limiterà ad indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può contattare il Sovraintendente agli Studi nella sua veste di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nonché titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta all'indirizzo istruzione@regione.vda.it

Analogamente, il diritto di **accesso generalizzato** può essere esercitato mediante richiesta inoltrata a mezzo *mail* ovvero a mezzo PEC agli indirizzi indicati nei singoli siti istituzionali delle diverse Istituzioni Scolastiche ovvero ancora depositando richiesta scritta presso le segreterie indicando: indirizzo e-mail per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina *web* in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta.

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Istituzione Scolastica, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico”.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali¹⁰, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Istituzione Scolastica deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

¹⁰ Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Decorso tale termine, l'Istituzione Scolastica potrà provvedere sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Sovrintendente agli Studi, quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail istruzione@regione.vda.it

Questi deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Infine, come raccomandato dall'ANAC nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato, pubblicate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ogni Istituzione Scolastica tiene una raccolta organizzata delle richieste di accesso attraverso un **Registro delle richieste di accesso civico** pubblicato sul proprio sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" – "Accesso civico" – "Registro degli accessi"

Il registro contiene l'elenco delle richieste, l'oggetto delle stesse, la data, l'esito e la data di decisione.

I dati personali eventualmente presenti vengono oscurati.

Il Registro viene aggiornato ogni sei mesi.

Di seguito vengono pubblicati degli esempi di modulistica per le istanze di accesso civico semplice e generalizzato (ognuna delle quali deve recare in calce specifica informativa riguardo il trattamento dei dati personali) nonché un esempio di registro degli accessi.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(ART. 5 COMMA I D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33)

Istituzione Scolastica _____

comunicazione a mezzo *mail*: _____
ovvero

comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata: _____

Il/la sottoscritto/a COGNOME* _____ NOME* _____

Nato/a _____ il _____ residente in* _____

Via _____ n. _____

CONSIDERATA

☐ l'omessa pubblicazione

☐ la pubblicazione parziale

del seguente documento/ dato/informazione che, in base alla vigente normativa in materia di trasparenza, avrebbe dovuto essere pubblicato all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 comma I del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che l'Istituzione Scolastica provveda alla pubblicazione dello stesso e di essere informato/a dell'intervenuto adempimento mediante comunicazione del collegamento ipertestuale alla _____
relativa pagina del sito al seguente indirizzo *mail* *

ALLEGA

copia della propria carta di identità.

* dati obbligatori

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(ART. 5 COMMA II D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33)

Istituzione Scolastica _____

comunicazione a mezzo *mail*: _____
ovvero

comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata: _____

Il/la sottoscritto/a COGNOME* _____ NOME* _____

Nato/a _____ il _____ residente
in* _____

Via _____
n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 comma II del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che l'Istituzione Scolastica provveda a comunicare

il seguente documento _____

ovvero

il seguente dato _____

ovvero

la seguente informazione _____

DICHIARA DI VOLER RICEVERE QUANTO RICHIESTO

☐ personalmente presso la sede dell'Istituzione Scolastica

☐ a mezzo *mail* all'indirizzo _____

☐ _____ a _____ mezzo _____ *fax* _____ al _____ n. _____

☐ presso la propria residenza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese di spedizione a proprio carico.

ALLEGA

copia della propria carta di identità.

* dati obbligatori

Luogo e data

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 _____

Esempi Registri Accessi:

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____

REGISTRO DEGLI ACCESSI GENERALIZZATI (ART. 5 COMMA II D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33) - I SEMESTRE ANNO _____

NUMERO	DATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	DI	OGGETTO RICHIESTA	DATA PROVVEDIMENTO	ESITO DELLA RICHIESTA

REGISTRO DEGLI ACCESSI SEMPLICI (ART. 5 COMMA I D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33) - I SEMESTRE ANNO _____

NUMERO	DATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	DI	OGGETTO RICHIESTA	DATA PROVVEDIMENTO	ESITO DELLA RICHIESTA

Esempio format pubblicazioni inerenti consulenti e collaboratori aggiornata secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nel 2022

Consulenti e Collaboratori

[illegible]

Note per la compilazione (non oggetto di pubblicazione):

Nominativo: indicare nome, cognome ed eventuale titolo del Consulente (Dott., Avv., ecc.) o se trattasi di Studio Associato o persona giuridica la ragione sociale.

Oggetto dell'incarico: riportare sinteticamente l'oggetto della prestazione.

Estremi atto di conferimento: riportare data ed eventuale numero delibera, n. buono d'ordine, n. protocollo lettera consegnata, n. protocollo contratto, indicare se trattasi di eventuale rinnovo tacito.

Procedura seguita per la selezione e numero di partecipanti: indicare se trattasi di contratto escluso da procedure ovvero di affidamento diretto, procedura negoziata senza indizione di gara, procedura negoziata con indizione di gara, ecc. Indicare altresì il numero di partecipanti; in caso di affidamento diretto indicare 1.

Data conferimento incarico: riportare la data della delibera, del contratto, della lettera, del buon d'ordine, ecc.

Durata: indicare la scadenza dell'incarico se prevista o la durata.

Ragione dell'incarico: inserire se la designazione è prevista da un obbligo di Legge, se trattasi di "prestazione che richiede competenze specialistiche non reperibili internamente alla Società", se trattasi di "prestazione di terzi *ex lege*" (es. atto notarile).

Compenso: indicato al lordo specificando se trattasi di compenso annuo o se la somma è relativa all'intera durata dell'incarico

Curriculum vitae: inserire il *link* al pdf del curriculum previo oscuramento dei dati non necessari quali: data e luogo di nascita, indirizzo residenza, numero di cellulare, firma se presente. L'oscuramento non deve avvenire mediante utilizzo della funzione evidenziatore nero ma deve essere effettivo.

Dichiarazione relativa all'assunzione di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali: Inserire *link* alla documentazione compilata dal fornitore avendo cura di non pubblicare la sottoscrizione ed eventuali dati non necessari (codice fiscale, indirizzo residenza, ecc.).

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)		Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 <i>bis</i> della legge n. 190 del 2012	Annuale
	Atti generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti alle normative che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
				Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
				Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	<i>Curriculum vitae</i>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)

		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		<i>Curriculum vitae</i>	Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno

			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15 bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	

				2) oggetto della prestazione	
				3) ragione dell'incarico	
				4) durata dell'incarico	
				5) <i>curriculum vitae</i> del soggetto incaricato	
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	
				Per ciascun titolare di incarico:	
Personale	Incarico di Direttore generale		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	NA
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
		Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica,.	Annuale (non oltre il 30 marzo)

	Titolari incarichi dirigenziali			Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Dirigenti cessati		Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013		

			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale

Performance	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti controllati	Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)

Attività procedimenti	e Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE			
	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Art. 30 D.Lgs. 36/2023	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi, schemi tipo		Allegato I.5 D.Lgs. 36/2023	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale <i>web</i> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante <i>link</i> al portale MIT	Tempestivo
				Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
	Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Art. 168 D.Lgs. 36/2023	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
Procedure di gara regolamentate (settori speciali)		Art. 169 D.Lgs. 36/2023	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	

	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		Art. 11, co. 2- <i>quater</i> , l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale
Bandi di gara e contratti	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL <i>LINK</i> ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI				
	Fase di Pubblicazione	Dibattito pubblico	Art. 40, co. 3 e co. 5, D.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al D.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai numeri 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo
		Documenti di gara e pubblicazione a livello nazionale	Art. 82, D.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, D.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo
	Fase di affidamento	Trasparenza dei contratti pubblici	Art. 28, D.lgs. 36/2023	Composizione delle commissioni giudicatrici e <i>curricula</i> dei componenti	Tempestivo
		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici	Art. 47, co. 2, e 9 D.L. 77/2021, convertito con	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

		PNRR e PNC e nei contratti riservati:	modificazioni dalla L. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023)	documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	
		Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.Lgs. 201/2022	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo
	Fase esecutiva	Collegio consultivo tecnico	Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs 36/2023	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	

	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023)	1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
Sponsorizzazioni	Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Art. 134, co. 4, D.Lgs. 36/2023	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa;	Tempestivo

				3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	
	Finanza progetto	Procedura di affidamento	Art. 193, D.Lgs. 36/2023	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Provvedimenti		Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo
				Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Nominativi	
				Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti			Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete		Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)